

www.confimiromagna.it

Notiziario di Confimi Romagna • Anno XXXVIII • Direttore responsabile: Mauro Basurto Redazione: Via Maestri del Lavoro 42/f - 48124 Ravenna • Tel. 0544/280211 • E-mail: info@confimiromagna.it Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 3909 del 29/4/1983

NOTIZIARIO N. 2 - 15 GENNAIO 2021

AMBIENTE E SICUREZZA

| NEW | Covid-19, la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione delle imprese 250mila test antigenici rapidi. | pag. 3 |
|----------|---|---------|
| NEW | Principali scadenze in materia di ambiente e sicurezza per l'anno 2021. | pag. 48 |
| • | Trasporto rifiuti da attività produttive: circolare dell'Albo Gestori Ambientali. | pag. 52 |
| SII | NDACALE E PREVIDENZIALE | |
| * | Rivalutazione del trattamento di fine rapporto: calendario ISTAT 2021. | pag. 53 |
| • | Riduzione del cuneo fiscale: strutturale l'ulteriore detrazione dell'imposta lorda per i titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati superiore a 28.000 e fino a 40.000 euro. | pag. 54 |
| • | Uso promiscuo dei veicoli aziendali: tariffe ACI 2021. | pag. 56 |
| • | Rapporto CNEL sul "mercato del lavoro e la contrattazione 2020". | pag. 58 |
| * | Ricorso ai contratti di somministrazione nel 2020: comunicazione alle Rsa/Rsu o alle Oo.Ss. entro il 31 gennaio 2021. | pag. 65 |
| • | Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per l'emergenza epidemiologica da Covid-19: possibile differire dal 16 al 31 gennaio 2021 il termine per pagare la prima rata. | pag. 67 |
| * | Benefici in favore dei lavoratori disabili in situazione di gravità. Presentazione delle "prime istanze" nelle more dell'iter sanitario di revisione: chiarimenti INPS. | pag. 70 |
| • | Invio - entro il 31 gennaio 2021 - del "prospetto informativo del personale in servizio" da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie dei disabili. | pag. 73 |
| • | Esonero contributivo (non ancora efficace) per l'assunzione delle donne nel biennio 2021-2022: necessari i (non ancora diramati) chiarimenti INPS per conoscere se il legislatore ha inteso, o no, condizionarlo anche alla loro età e/o stato personale. | pag. 78 |

COVID-19, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA METTE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE 250MILA TEST ANTIGENICI RAPIDI

Come anticipato con la comunicazione inviata alle aziende associate a Confimi Romagna in data 14/01/2021 la Regione Emilia-Romagna ha approvato il nuovo Protocollo di Intesa Generale per la realizzazione di attività di screening collettivo dei lavoratori per la prevenzione del rischio di contagio da SARS-CoV-2, concertato con AIOP, ANISAP e le Associazioni firmatarie del Patto per il Lavoro.

Con tale documento la Regione stabilisce la messa a disposizione di 250.000 test antigenici rapidi, che verranno forniti alle imprese interessate ad avviare il percorso di screening volontario sui propri dipendenti per il tramite del Medico Competente o attraverso strutture pubbliche accreditate.

L'iniziativa è promossa per tutte le aziende e prioritariamente per le attività per cui vi siano indicazioni di maggior probabilità di diffusione del contagio: trasporti e logistica, lavorazione carni, grande e media distribuzione organizzata, metalmeccanica, alimentare e ortofrutta, mobile imbottito, assistenza domiciliare comprensiva delle assistenti famigliari, aziende con attività in appalto in genere.

Le aziende interessate ad avvalersi dei test resi disponibile dalla Regione, dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo di posta elettronica dedicato del Servizio P.S.A.L. (Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) competente per territorio tramite il modulo specifico (allegato 1 alle accluse indicazioni operative), dopo adeguato coinvolgimento del Medico Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). I test saranno consegnati dal Servizio P.S.A.L. al medico competente che li somministrerà direttamente o tramite una struttura privata afferente ad AIOP, ANISAP o Hesperia Hospital di Modena, o comunque autorizzata dalla Regione, e ne assicurerà la registrazione degli esiti nel sistema informatico messo a disposizione a livello regionale (portale SOLE).

Si allegano alla presente:

1) Comunicato Stampa Regione Emilia Romagna

- 2) Indicazioni operative screening tamponi rapidi
- 3) Protocollo d'Intesa Regione ANIOP ANISAP HESPERIA
- 4) Delibera Giunta Regionale 16/2021 del 05/01/2021
- 5) Circolare Ministero della Salute del 08/01/2021 relativa alle strategie di testing Covid-19

| Dott. Federico Marangoni | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| | 0544/280214 (diretto) | | | |
| | 347/0972662 | | | |
| @ | marangoni@confimiromagna.it | | | |



Prot. N. 42/2021 Data 11/01/2021 All'attenzione dei - Capi redattori

Coronavirus. La Regione mette in campo 250 mila tamponi rapidi per i dipendenti delle imprese del Patto per il Lavoro: via libera della Giunta all'intesa con Aiop e Anisap. Colla e Donini: "A disposizione strumenti fondamentali per il contenimento del contagio e la sicurezza dei lavoratori. Operazione ponte per arrivare al vaccino in tempi brevi"

Valorizzato il ruolo dei medici competenti all'interno delle aziende. I test rapidi messi a disposizione delle imprese a titolo gratuito. Si parte con quelle più a rischio: trasporti e logistica, lavorazione carni, grande e media distribuzione organizzata, metalmeccanica, alimentare e ortofrutta, mobile imbottito, assistenza domiciliare e familiare, aziende con attività in appalto. Accolta la sollecitazione della Regione Emilia-Romagna: ai lavoratori sarà riconosciuto lo stato di malattia anche in seguito a positività accertata con test rapidi

Bologna – Partirà a breve la **nuova campagna di screening** per individuare all'interno delle **aziende** produttive, economiche e sociali regionali i positivi al coronavirus anche tramite tamponi rapidi e che vede valorizzata la figura del medico competente (il professionista privato nominato dall'azienda per la parte sanitaria), quale punto di riferimento per effettuare i test e gestire le informazioni da inserire nella rete informatica regionale Sole.

La **Giunta regionale ha approvato** le modifiche al protocollo sottoscritto a fine dicembre dai firmatari del Patto per il Lavoro, a integrazione dell'accordo siglato nel novembre scorso con le strutture della sanità privata. Questo consentirà alle aziende produttive della regione di procedere allo screening dei dipendenti, su base volontaria, con test antigenici rapidi da effettuarsi tramite i medici competenti all'interno dell'azienda stessa o attraverso le strutture private accreditate **Aiop, Anisap** e **Hesperia Hospital** con il coordinamento dei Dipartimenti di Sanità Pubblica (Dsp) e in particolare dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spsal) in collaborazione con i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp).

Sono 250mila i test rapidi messi a disposizione dalla Regione e destinati a questo screening su tutto il territorio regionale. L'iniziativa è promossa per tutte le aziende e prioritariamente per attività per cui vi siano indicazioni di maggior probabilità di diffusione del contagio: trasporti e logistica, lavorazione carni, grande e media distribuzione organizzata, metalmeccanica, alimentare e ortofrutta, mobile imbottito, assistenza domiciliare comprensiva delle assistenti famigliari, aziende con attività in appalto in genere.

"Il protocollo per gli screening volontari sui lavoratori appena sottoscritto con i rappresentanti di Aiop, Anisap, Hesperia Hospital, nonché con le rappresentanze del mondo imprenditoriale e professionale e delle organizzazioni sindacali firmatarie del Patto per il Lavoro e per il Clima, segna un grande passo in avanti nel corpo a corpo contro il virus in questa Regione- affermano gli assessori allo Sviluppo Economico e Lavoro, **Vincenzo Colla** e alle Politiche per la Salute, **Raffaele Donini**. Dopo i protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, approvati la scorsa primavera, mettiamo oggi a disposizione di aziende e dipendenti uno strumento fondamentale per l'azione di contenimento del contagio".

"Intercettare subito i casi di positività- aggiungono gli assessori- è essenziale per evitare la diffusione del virus non solo sul posto di lavoro, ma anche all'interno delle famiglie. Questa azione condivisa per spezzare la pericolosa catena del contagio è un'operazione ponte indispensabile per arrivare nel più breve tempo possibile alla somministrazione del vaccino, avvicinandoci un passo di più alla ripresa della normalità nella vita economica e sociale del Paese".

Dopo la lettera inviata a novembre ai ministri Francesco Boccia e Nunzia Catalfo, perché fosse **riconosciuto lo stato di malattia ai lavoratori** risultati positivi al tampone antigenico rapido, è stata accolta con particolare favore la circolare dell'8/1/2021 firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Sanità Gianni Rezza, che ha apportato importanti novità prevedendo che "alle persone che risultano positive al test antigenico rapido, anche in attesa di conferma con secondo test antigenico oppure con test molecolare, si applicano le medesime misure contumaciali previste nel caso di test RT-PCR positivo". Quindi consente il riconoscimento dello stato di malattia.

L'attività di screening promossa a favore dei lavoratori si rivolge prioritariamente alle categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse. In attuazione del protocollo in oggetto si prevede che in caso di esito positivo del test rapido, il medico competente provveda immediatamente a comunicare al lavoratore l'esito del test rapido e contestualmente l'inizio dell'isolamento. Il Dipartimento di Sanità Pubblica (Dsp), estratti i casi positivi dal sistema informativo, procederà, con i relativi provvedimenti, alla formalizzazione delle misure contumaciali con effetti a decorrere dal risultato positivo del test rapido. È, quindi, compito del Medico di medicina generale avviare la malattia.

I test rapidi vengono offerti gratuitamente alle aziende, che possono anche acquisirli autonomamente e partecipare comunque allo screening.

Il riferimento per le aziende e per il medico del lavoro all'interno dell'azienda nell'effettuazione dei test è il Servizio Psal territorialmente competente. Lo screening si svolge sulla base di una **adesione** volontaria dell'azienda, del medico competente e del lavoratore.

L'obiettivo è quello di intercettare i contagiati prima possibile, visto che il **test rapido, con risultato in 15 minuti**, può consentire di abbreviare i tempi di attesa del responso, mantenendo un'attendibilità molto alta. In caso di positività si procederà poi al tampone molecolare, per la conferma. La Regione Emilia-Romagna, in particolare, si impegna a garantire se necessario l'esecuzione del tampone molecolare entro 48 ore dalla richiesta, procedendo alla successiva refertazione entro le successive 48 ore. Resta ferma la possibilità, per il datore di lavoro, di farsi carico dell'esecuzione del tampone molecolare direttamente nella struttura presso la quale sia stato eseguito il test antigenico.

Lo screening nelle aziende

Il percorso prevede due possibilità.

Nel caso in cui l'azienda intenda avvalersi dei test resi disponibili dalla Regione, il datore di lavoro trasmetterà una richiesta al Servizio Psal competente per territorio, dopo adeguato coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls). I test verranno consegnati dal Servizio Psal al medico competente che li somministrerà direttamente o tramite una struttura privata (Aiop, Anisap o Hesperia Hospital di Modena, o comunque autorizzata dalla Regione), assicurando la registrazione degli esiti nel sistema informatico messo a disposizione a livello regionale (portale Sole).

In caso di esito positivo del test rapido, il medico del lavoro all'interno dell'azienda provvederà a prenotare il test molecolare di conferma presso l'Azienda Sanitaria o presso una struttura afferente ad Aiop, Anisap o Hesperia Hospital di Modena, o comunque autorizzata dalla Regione. Anche i risultati del test molecolare saranno registrati nel sistema informatico e comunicati al Dipartimento

di Sanità Pubblica che, in caso di positività, procederà alle misure di cautela e ai relativi provvedimenti.

Nel caso in cui l'azienda intenda procedere in autonomia all'acquisizione dei test rapidi, li esegue attraverso medico competente o strutture private e ne invia comunque comunicazione al Servizio Psal, seguendo la stessa procedura del caso sopra riportato. Gli screening possono essere effettuati presso le aziende se dispongono di locali idonei o presso ambulatori di riferimento (es. aziende di piccole dimensioni). In ogni caso, lo screening è gestito dal medico competente, anche qualora materialmente l'esecuzione e la sua registrazione siano affidate ad una delle strutture più volte citate, già dotata di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi) e attrezzature.

L'accordo tra Regione, Aiop (Associazione italiana ospedalità privata), Anisap (Associazione nazionale istituzioni sanitarie ambulatoriali private) Emilia-Romagna e Hesperia Hospital prevede la cessione da parte della Regione a titolo gratuito dei test alle strutture private accreditate afferenti ad Aiop e Anisap. A carico dei datori di lavoro rimarranno soltanto i costi di esecuzione dei tamponi (dai 12 ai 21 euro per test), che saranno effettuati sui dipendenti che lo vorranno nelle strutture private.

Tutte le notizie su <u>www.regione.emilia-romagna.it</u>, i comunicati nella sezione 'Agenzia di informazione e comunicazione'.

Seguici su Twitter (@RegioneER), Facebook (@RegioneEmiliaRomagna)

Segreteria di redazione tel. 051 5275490



ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE

Attività di screening nei luoghi di lavoro attraverso test antigenici rapidi naso-faringei (indicazioni operative)

Premessa

La Regione Emilia-Romagna promuove lo screening collettivo dei lavoratori per la prevenzione del rischio di contagio da SARS-CoV-2, attraverso l'utilizzo di test antigenici rapidi, con la finalità di contenere l'epidemia tutt'ora in atto e di contribuire a garantire la prosecuzione delle attività lavorative.

Lo screening sarà effettuato dalle aziende produttive, economiche e sociali (di seguito denominate aziende), con il coinvolgimento degli RLS/RLST, mediante i medici competenti e con il coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) dei Dipartimenti di Sanità Pubblica (DSP) in stretta collaborazione con i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP).

Le presenti indicazioni operative fanno seguito alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1646 del 16/11/2020 avente ad oggetto "Approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, l'Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP - sezione Emilia-Romagna), l'Associazione Nazionale Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP - sezione Emilia-Romagna) e Hesperia Hospital di Modena per la realizzazione di test antigenici rapidi covid-19 su richiesta dei soggetti datoriali firmatari del patto per il lavoro (DGR n. 1646/2015)", n. 2014 del 28/12/2020 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di protocollo di intesa per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla esecuzione volontaria di test antigenici rapidi sui dipendenti" e la n. 16 del 5 gennaio 2021 avente ad oggetto "Integrazione e approvazione nuovo testo del Protocollo d'Intesa per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla esecuzione volontaria di test antigenici rapidi sui dipendenti approvato con DGR n. 2014/2020". Le succitate DGR regolamentano l'esecuzione di test antigenici rapidi nei luoghi di lavoro, con la condivisione delle parti sociali.

Il test antigenico rapido

Sono stati sviluppati e sono disponibili test diagnostici rapidi che rilevano la presenza del virus SARS-CoV-2 in soggetti infetti, basati sulla rilevazione di proteine virali (antigeni) nelle secrezioni respiratorie (tamponi nasali). Se l'antigene o gli antigeni virali sono presenti in sufficienti quantità, vengono rilevati mediante il legame ad anticorpi specifici fissati su un supporto, producendo la formazione di bande colorate o fluorescenti. Questi test possono fornire una risposta qualitativa (si/no) in tempi rapidi, tipicamente entro 15-30 minuti, e non richiedono apparecchiature di laboratorio, ma la sensibilità e specificità di questo test risultano ancora inferiori a quelle del test molecolare che, come riportato nella recentissima Circolare del Ministero della Salute n. 705 del 08/01/2021 "rappresenta il gold standard internazionale per la diagnosi di COVID-19 in termini di sensibilità e specificità".

Tale Circolare prevede che i test rapidi antigenici del Coronavirus possono contribuire alla capacità complessiva di esecuzione di test diagnostici offrendo vantaggi in termini di tempi di risposta e di costi per il SSR, soprattutto in situazioni in cui la possibilità di eseguire test rinofaringei RT-PCR (cd.



test molecolare) potrebbe essere limitata.

L'uso dei test rapidi dell'antigene è appropriato in contesti sia ad alta prevalenza, nei quali un risultato positivo di un test antigenico rapido è probabile che indichi una vera infezione e può non richiedere una conferma da parte della RT-PCR sia a bassa prevalenza, nei quali un test positivo richiede un campionamento immediato per una conferma mediante RT-PCR, consentendo, quindi, di identificare rapidamente i casi altamente infettivi, di ridurre l'ulteriore trasmissione e di avviare rapidamente il tracciamento dei contatti.

L'uso di test antigenici rapidi può essere raccomandato per testare le persone, indipendentemente dai sintomi, quando si attende una percentuale di positività elevata per esempio che approssimi o superi il 10%: nelle attività di contact tracing, per testare contatti asintomatici con esposizione ad alto rischio; nelle attività di screening di comunità per motivi di sanità pubblica (es. ambito scolastico, luoghi di lavoro, ecc).

In tale situazione, il rischio di non rilevare tutti i casi o di risultati falsi negativi è bilanciato dalla tempestività dei risultati e dalla possibilità di effettuare test periodici.

Nei programmi di screening periodico la frequenza di ripetizione del test deve essere commisurata al rischio infettivo, alla circolazione del virus e al possibile impatto di un focolaio.

La Circolare di recente emanazione fa riferimento anche alle indicazioni pubblicate dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (ECDC) che concorda con i requisiti minimi di accuratezza stabiliti dall'OMS:

- ≥80% di sensibilità (capacità di un test di individuare una malattia quando presente);
- ≥97% di specificità (capacità di un test di dare un risultato normale negativo nei soggetti sani); anche se suggerisce di puntare a utilizzare test con una migliore performance, più vicina alla RT-PCR, cioè ≥90% di sensibilità e ≥97% di specificità.

In caso di discordanza tra test antigenico rapido e test molecolare eseguiti entro un intervallo di tempo breve, il risultato RT-PCR prevale sul risultato del test antigenico.

Il significato del test in un'azienda è pertanto quello di contribuire ad individuare persone positive attraverso uno screening di comunità, consentendo di interrompere eventuali catene di trasmissione.

Per le sue caratteristiche, il test antigenico può essere effettuato da personale sanitario che non necessità di una formazione specifica e per le aziende il medico competente è un professionista idoneo alla esecuzione dei test.

Come riportato nella Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/2020 "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività", l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro ha, in periodo di epidemia da SARS-COV-2 con maggior valenza di sempre, un duplice obiettivo:

- tutela della salute e sicurezza del lavoratore,
- tutela della collettività.

Se il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, esso si amplifica nell'attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di "consulente

globale" del datore di lavoro.

Lo screening per le aziende

Al fine di contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 l'impegno primario richiesto alle aziende, ai lavoratori e ai medici competenti è l'adeguata attuazione delle indicazioni contenute nei protocolli di regolamentazione aziendali o territoriali.

La Regione Emilia-Romagna ha deciso, pertanto, di promuovere un'attività di somministrazione di test antigenici rapidi naso-faringei da effettuarsi per il tramite dei medici competenti, con il coordinamento dei Dipartimenti di Sanità Pubblica (DSP) e in particolare dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) in collaborazione con i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP).

La Regione Emilia-Romagna offre gratuitamente i test alle aziende ma le aziende possono anche acquisirli autonomamente e partecipare allo screening. Il Servizio PSAL territorialmente competente è il riferimento per le aziende e per il medico competente nell'effettuazione dei test.

Lo screening è proposto e promosso per tutte le aziende, prioritariamente per attività per cui vi sono indicazioni di maggior probabilità di diffusione del contagio. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro non sanitari, il rischio di contagio, è in funzione delle caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento fisico o richiedono un contatto fisico ravvicinato (prossimità) e in funzione della numerosità e delle forme di aggregazione di persone diverse (aggregazione). Per la caratteristica di prossimità sono rilevanti in particolare il lavoro in linea con distanza < 1 metro e il lavoro con accentuata mobilità in reparto e possibili contatti interpersonali. Relativamente all'aggregazione sono rilevanti in particolare un elevato turnover, lavoro somministrato o stagionale, appalti stabili (numero di appalti e numero di lavoratori), lavoratori provenienti da zone a maggior rischio, utilizzo comune di mezzi e strumenti.

Un indicatore di priorità è il verificarsi di cluster in particolati attività o settori, in base alle esperienze degli ultimi mesi e in base ai risultati dello screening stesso.

Al momento attuale si ritiene di indicare quali attività o settori prioritari: trasporti e logistica, lavorazione carni, grande e media distribuzione organizzata, metalmeccanica, alimentare e ortofrutta, mobile imbottito, assistenza domiciliare comprensiva delle assistenti famigliari, aziende con attività in appalto in genere.

Lo scopo principale è quello di tutelare il lavoratore, i suoi familiari e amici nonché di aiutare il tessuto produttivo a contenere l'epidemia per garantire la prosecuzione delle attività.

Lo screening si svolge sulla base di una adesione volontaria dell'azienda, del medico competente e del lavoratore. In questo senso assumono particolare importanza le azioni di informazione, sensibilizzazione e promozione, in particolare sottolineando la rilevanza sociale, aziendale e personale.

Il percorso di screening

Percorso 1 - Nel caso in cui l'azienda intenda avvalersi dei test resi disponibile dalla Regione, il datore di lavoro trasmetterà una richiesta all'indirizzo di posta elettronica dedicato del Servizio PSAL competente per territorio tramite il modulo allegato (allegato 1), dopo adeguato coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). I test sono consegnati dal Servizio PSAL al

medico competente che li somministra direttamente o, in aderenza al Protocollo d'Intesa citato in premessa, tramite una struttura privata afferenti ad AIOP, ANISAP o Hesperia Hospital di Modena, o comunque autorizzata dalla Regione, e ne assicura la registrazione degli esiti nel sistema informatico messo a disposizione a livello regionale (portale SOLE).

In caso di esito positivo del test rapido, il medico competente provvederà immediatamente a comunicare al lavoratore l'esito del test rapido e contestualmente l'inizio dell'isolamento. Il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP), estratti i casi positivi dal sistema informativo, procederà, con i relativi provvedimenti, alla formalizzazione delle misure contumaciali con effetti a decorrere dal risultato positivo del test rapido. È, quindi, compito del Medico di medicina generale avviare la malattia sulla base del provvedimento contumaciale del DSP.

Eventuali ulteriori indicazioni applicative relative alla recente Circolare n. 705 del 08/01/2021 saranno oggetto di ulteriore nota applicativa regionale.

"Gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test RT-PCR, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento." (Ministero della Salute 08/01/2021 "Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.").

Percorso 2 - Nel caso in cui l'azienda intenda procedere in autonomia all'acquisizione dei test rapidi, ne invia comunque comunicazione al Servizio PSAL seguendo la stessa procedura del caso sopra riportato.

Gli screening possono essere effettuati presso le aziende se dispongono di locali idonei o presso ambulatori di riferimento (es. aziende di piccole dimensioni). In ogni caso, lo screening è gestito dal medico competente, anche qualora materialmente l'esecuzione e la sua registrazione siano affidate ad una delle strutture più volte citate, già dotata di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e attrezzature.

Tutti gli operatori coinvolti nell'esecuzione dei test, rispetteranno le procedure aziendali e utilizzeranno i DPI previsti (FFP2, camice/grembiule monouso, guanti, occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera e cuffia).

L'effettuazione del test antigenico (e dell'eventuale successivo test molecolare) presuppone l'acquisizione del consenso informato e la positività al test di screening e al test di conferma (nei casi in cui potrà ancora essere richiesto) comporta l'attivazione delle misure di tutela.

Il test non può essere eseguito nell'ambito della sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08 pertanto, l'adesione del lavoratore è facoltativa previa acquisizione del consenso informato (Allegato 3) e non può costituire elemento utilizzabile ai fini della espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

È prevista una formazione specifica per i medici competenti sui test di laboratorio e per la loro effettuazione pratica. I test saranno effettuati rispettando corrette modalità di conservazione, lettura e smaltimento quale rifiuto speciale.

I medici competenti saranno autorizzati alla registrazione sul portale SOLE. Per tutti i test effettuati per i lavoratori deve essere garantita la registrazione e la tracciabilità del dato e l'inserimento sul

Fascicolo Sanitario Elettronico. Nel caso in cui il medico competente attivi lo screening presso più aziende o più provincie, i risultati devono essere riferiti alla singola azienda e alla singola unità produttiva (sede di lavoro).

Operatori del Servizio PSAL consultano il sistema informatico e, in caso di lavoratori positivi al virus, si attivano in collaborazione con il medico competente al fine di condurre la ricerca di contatti stretti relativa ai colleghi di lavoro e al fine di verificare le misure di prevenzione adottate in azienda. Nel corso dello svolgimento dello screening, saranno costantemente analizzati i dati e saranno diffusi i risultati collettivi.

Le associazioni dei medici compenti (ANMA, SIML e AIPMEL) hanno espresso la volontà di farsi promotori verso i medici competenti per favorire la loro partecipazione e di contribuire ad individuare le attività lavorative in cui effettuare lo screening.

La Circolare del Ministero della Salute n. 705 del 08/01/2021 "Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing" sopra citata apporta importanti novità in merito alle misure contumaciali a seguito di test antigenico rapido prevedendo che" Alle persone che risultano positive al test antigenico rapido, anche in attesa di conferma con secondo test antigenico oppure con test RT-PCR, si applicano le medesime misure contumaciali previste nel caso di test RT-PCR positivo".

Attivazione da parte del datore di lavoro di percorso di effettuazione di Test antigenico su dipendenti per SARS-CoV-2

| Il sottoscritto | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Nato a, prov. (), il | | | | | |
| in qualità di legale rappresentante dell'Azienda / Ditta | | | | | |
| PIVA relativamente alla unità locale sita in (comune e indirizzo) | | | | | |
| | DICHIARA | | | | |
| | voler aderire alla realizzazione dello screening per SARS-CoV-2 mediante Test antigenico; che intende avvalersi della offerta a titolo gratuito dei test da parte della Regione Emilia-Romagna tramite la AUSL di | | | | |
| | che intende acquisire in modo autonomo i test antigenici (tipo di Test) che intende effettuare in modo autonomo gli eventuali test molecolari di conferma; che intende effettuare gli eventuali test molecolari di conferma tramite Ausl; | | | | |
| che | e il medico competente è (Cognome e Nome):, | | | | |
| rec | apito telefonico, e-mail, | | | | |
| Co | dice fiscale; | | | | |
| | e il numero di dipendenti che si prevede coinvolgere è | | | | |
| che | e l'attività economica dell'azienda è classificata con il codice ATECO; | | | | |
| per obl | over informato i lavoratori tramite il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul significato del corso nonché sul fatto che lo stesso non può essere eseguito nell'ambito della sorveglianza sanitaria oligatoria ai sensi del D.Lgs 81/08 e che, pertanto, l'adesione al percorso è facoltativa previa acquisizione consenso da parte del lavoratore; | | | | |
| di a | ver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali; | | | | |
| per | tanto, PER IL TRAMITE DEL MEDICO COMPETENTE richiede ntest. | | | | |
| SII | MPEGNA A | | | | |
| 1. | garantire che contestualmente all'esecuzione, tutti i test effettuati siano inseriti nel sistema informatico regionale dedicato, inserimento da effettuarsi tramite il medico competente o personale sanitario da lui incaricato; | | | | |
| 2. | comunicare ai dipendenti attraverso il medico competente le finalità e le caratteristiche dei test, sottolineando che essi non possono sostituire le misure di prevenzione del contagio indicate per i luoghi di lavoro né possono costituire elemento utilizzabile ai fini della espressione di giudizio di idoneità alla mansione specifica. | | | | |
| | munica inoltre che l'attività lavorativa comporta la presenza in modo rilevante di una o più delle seguenti indizioni (barrare): | | | | |
| | lavoro in linea con distanza < 1 metro | | | | |
| | lavoro con accentuata mobilità in reparto e frequenti contatti interpersonali | | | | |
| | utilizzo comune di mezzi e strumenti elevato turnover, lavoro somministrato, lavoro stagionale | | | | |
| | appalti stabili (numero di appalti e numero di lavoratori) | | | | |
| | lavoratori che provengono o frequentano zone geografiche a maggior rischio | | | | |
| Dat | ta Firma datore di lavoro | | | | |

ALLEGATO 2

Attivazione da parte del datore di lavoro di percorso di effettuazione di Test antigenico su dipendenti per SARS-CoV-2

ATTESTAZIONE DI CONSEGNA

| Il sottoscritto (Cognome | e e Nome) | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|
| In qualità di | | |
| con riferimento alla alle | gata / annessa richiesta di attivaz | cione di percorso, dichiaro di aver ricevuto |
| in data | numero | test antigenici. |
| | | |
| Firma | | |

RUOLO DEI TEST rapidi nasofaringei

- i test rapidi antigenici del Coronavirus possono contribuire alla capacità complessiva di esecuzione di test diagnostici offrendo vantaggi in termini di tempi di risposta e di costi per il SSR, soprattutto in situazioni in cui la possibilità di eseguire test rinofaringei RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction reazione a catena della polimerasi trascrizionale inversa) potrebbe essere limitata;
- l'uso dei test rapidi dell'antigene è appropriato in contesti:
 - sia ad alta prevalenza, nei quali un risultato positivo di un test antigenico rapido è probabile che indichi una vera infezione e può non richiedere una conferma da parte della RT-PCR;
 - sia a bassa prevalenza, nei quali un test positivo richiede un campionamento immediato per una conferma mediante RT-PCR;

consentendo quindi di identificare rapidamente i casi altamente infettivi, di ridurre l'ulteriore trasmissione e di avviare rapidamente il tracciamento dei contatti;

- i test rapidi dell'antigene, fornendo tempestivamente il risultato, svolgono quindi un ruolo di rilevo:
 - nello screening della popolazione senza sintomi e che non ha avuto contatti stretti recenti con soggetti affetti da Covid-19 (percorso in Farmacia e presso le Imprese);
 - nei cittadini asintomatici che hanno avuto contatti stretti recenti con persone affette da Covid-19 e nei casi sospetti (percorso nella medicina del territorio);
 - nei triage dei pazienti (percorso in ospedale);
- ancorché la sensibilità dei test rapidi dell'antigene sia generalmente inferiore a quella dimostrata per i test RT-PCR, da recenti articoli di letteratura scientifica emerge che la sensibilità dei test sia secondaria alla frequenza con la quale vengono ripetuti e al momento in cui vengono eseguiti: la sensibilità è infatti elevata nei giorni più vicini alla insorgenza della infezione; poiché il successo degli interventi su SARS-CoV-2 dipende dalla capacità di sopprimere la trasmissione (ridurre l'indice di trasmissione Rt), la disponibilità di test che consentano di ampliare il numero dei soggetti testati nel più breve tempo possibile è funzionale a questo obiettivo, compensando anche la minore sensibilità;
- L'ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) concorda con i requisiti minimi di accuratezza stabiliti dall'OMS:
 - ≥80% di sensibilità (capacità di un test di individuare una malattia quando presente);
 - ≥97% di specificità (capacità di un test di dare un risultato normale negativo nei soggetti sani); anche se suggerisce di puntare a utilizzare test con una migliore performance, più vicina alla RT-PCR, cioè ≥90% di sensibilità e ≥97% di specificità;

INFORMATIVA AL LAVORATORE SULLA POSSIBILITA' DI ESEGUIRE A CURA DELLA PROPRIA AZIENDA IL TEST RAPIDO NASOFARINGEO PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL CORONAVIRUS (screening nei luoghi di lavoro)

Gentile lavoratrice - Gentile lavoratore,

desideriamo darLe informazioni dettagliate sulla partecipazione al progetto di screening, offerto dalla Regione Emilia-Romagna, mirato a rivelare la proteina del nucleocapside del Coronavirus nei lavoratori delle aziende.

Prima che Lei prenda la decisione di accettare o rifiutare di partecipare, La preghiamo di leggere queste pagine con attenzione, prendendo tutto il tempo di cui ha bisogno, e di non esitare a chiedere chiarimenti qualora avesse bisogno di ulteriori precisazioni.

INTRODUZIONE

L'infezione causata dal nuovo coronavirus, chiamato SARS-CoV-2, può manifestarsi con diversi segni e sintomi. I più frequenti interessano il tratto respiratorio con forme che possono essere lievi, o di crescente gravità, fino a causare polmonite severa e sindrome respiratoria acuta grave.

QUALI SONO GLI SCOPI DELLO SCREENING?

L'attività di screening nei lavoratori delle aziende è un fondamentale contributo alla lotta alla pandemia che si affianca a tutte le altre azioni messe in atto nella nostra Regione.

Si ritiene strategico, a tal fine, eseguire test antigenici rapidi nasofaringei, meno laboriosi di altri test di rilevazione della presenza del virus, che portino a un risultato immediato nell'identificare se le persone sono entrate in contatto con il virus SARS-CoV-2 e consentano di evitare il nascere di possibili nuovi focolai di Covid-19.

In caso di positività al test potrà essere necessario eseguire il tampone molecolare nasofaringeo che potrà confermare o meno la presenza del virus SARS-CoV-2.

CHI PROMUOVE IL PROGETTO?

Il progetto è promosso dalla Regione Emilia-Romagna e viene effettuato dalle aziende mediante i medici competenti, con il coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Ausl.

COSA COMPORTA LA PARTECIPAZIONE ALLO 'SCREENING'?

La partecipazione allo 'screening' comporta:

- la compilazione di dati anagrafici; codice fiscale; numero di cellulare per successivi eventuali contatti da parte del Servizio di Sanità Pubblica; conferma assenza di febbre;
- l'esecuzione del test antigenico rapido nasofaringeo utile a valutare la presenza di componenti proteiche del virus (antigeni): dopo avere eseguito il campionamento, il tampone viene stemperato all'interno di una provetta contenente poche gocce di un liquido; successivamente, il liquido è versato sulla cassettina del test; in caso di rilevazione dell'antigene comparirà una banda di conferma della positività al test;
- l'esito del test viene analizzato, garantendo i relativi requisiti di privacy, dal medico competente per l'interpretazione del risultato;
- in caso di esito positivo al test antigenico rapido, Lei potrà essere chiamato ad effettuare il tampone nasofaringeo mirato ad individuare l'RNA del virus (acido nucleico) e per tale motivo potrà essere contattato dal Servizio di Sanità pubblica per prendere un appuntamento oppure il test potrà essere effettuato anche a cura del medico competente presso laboratori autorizzati a tale scopo dalla Regione Emilia-Romagna.
- l'attività condotta dai Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica in collaborazione con il medico competente

consentirà, inoltre, di individuare altri contatti e conseguentemente impedire la nascita di focolai di COVID-19.

COMUNICAZIONE E SIGNIFICATO DEI RISULTATI

Se il test antigenico rapido nasofaringeo risulterà positivo vorrà dire che Lei è entrato in contatto con il virus. Questa eventualità dipende principalmente dalla frequenza con cui l'infezione ha circolato nella sua area geografica.

In caso di esito positivo del test antigenico rapido nasofaringeo, il medico competente provvederà immediatamente a comunicarLe, insieme all'esito del test, l'inizio dell'isolamento. Il Dipartimento di Sanità Pubblica procederà, con i relativi provvedimenti per la formalizzazione delle misure contumaciali, con effetti a decorrere dal risultato positivo del test rapido. È, quindi, compito del Medico di medicina generale avviare la malattia sulla base del provvedimento contumaciale del DSP.

In caso di positività al test antigenico rapido nasofaringeo, le potrà essere richiesto di effettuare anche un tampone nasofaringeo per la ricerca dell'RNA virale del virus SARS-CoV-2 (cd. Test molecolare) per conferma della sua positività.

SONO OBBLIGATO A PARTECIPARE?

La partecipazione è volontaria e non vi è, dunque, alcun obbligo da parte Sua a partecipare se non lo desidera. Il presente screening non viene fatto nell'ambito della sorveglianza sanitaria e quindi non è utilizzabile ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione.

I medici competenti registrano i dati sul portale SOLE e il risultato sarà disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico.

| Io sottoscritt | o/a |
|----------------|--|
| Cognome | Nome |
| Nata/o a | (Prov) il |
| | DICHIARO |
| | to informata/o in modo esauriente e per me comprensibile sul significato del testo antigenico o screening mediante test antigenico rapido. |
| | ☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO |
| di ade | rire al Programma screening nei luoghi di lavoro attraverso test antigenici rapidi nasali |
| | ☐ AUTORIZZO ☐ NON AUTORIZZO |
| | a trattare i miei dati personali |
| Data, | Firma |
| _ | nico rapido nasofaringeo effettuato in data a cura di |
| è risultato | □ NEGTIVO (non ha rilevato antigeni virali di SASR-CoV-2) □ POSITIVO |

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO TEST RAPIDO NASOFARINGEO DELLA PROPRIA AZIENDA PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL CORONAVIRUS (screening nei luoghi di lavoro)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

| L'Ausl di, su mandato della Regione Emilia-Romagna, avvalendosi della collaborazione de medici competenti delle aziende situate nel proprio territorio, propone ai lavoratori di eseguire, sotto l'egida dei medici competenti, un test antigenico rapido, che è in grado di offrire una risposta in 15 minuti di attesa Qualora l'esito sia positivo le potrà essere richiesto, in casi specifici, di eseguire il test mirato alla conferma del coronavirus tramite tampone molecolare nasofaringeo. |
|---|
| Il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personal coerentemente con le disposizioni della L. n. 27 del 24 aprile 2020 (conversione in legge del DL 17/03/2020 n. 18 con introduzione dell'art. 17-bis). |
| Il conferimento dei dati richiesti è assolutamente facoltativo: può quindi decidere di non fornire tutto o parte dei dati, anche non sottoponendosi al test antigenico rapido nasale, ma in tali casi non sarà possibile procedere all'esecuzione dello screening al quale è preordinato il test. |
| Il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. |
| Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati |
| Il titolare del trattamento è l'Azienda Unità Sanitaria Locale corsede a in Via contatt(mail, urp, etc) |
| Il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile ai seguenti punti di contatto: Email dpo@ |
| Il titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati potranno essere trattati anche da personale incaricato del trattamento per le vie brevi. Il medico competente presso il quale ha eseguito il test è stato designato quale responsabile del trattamento dei dati. |
| Finalità e base giuridica del trattamento |
| La base giuridica del trattamento dei dati personali è dettata dal Regolamento EU 2019/679, art. 9, par. 2 lettera h) e i), ed in quanto tale non necessita del Suo consenso. |
| Lo screening ha finalità di diagnosi e cura, attraverso la ricerca di eventuali passate esposizioni al virus e, in caso positivo, per casi specifici comporta la richiesta di eseguire anche il tampone molecolare nasofaringeo per una risposta definitiva sulla presenza o assenza del coronavirus, entrambi come validi strumenti pe adottare successive misure per il controllo della prevenzione della diffusione del coronavirus, che, come sa |

Durata del trattamento

Premessa

I dati verranno trattati con le modalità descritte nella presente informativa, ai sensi della L. n. 27 del 24 aprile 2020, art. 17-bis.

Comunicazione e diffusione dei dati

è una delle finalità istituzionali dell'AUSL.

I dati, comunque, non saranno in nessun caso diffusi né trasferiti in Paesi extra UE: potranno però essere comunicati, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi della L. n. 27 del 24 aprile 2020, art. 17-bis, ai soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, ai soggetti attuatori di cui all'articolo 1

dell'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure anti covid, ivi compreso il Suo medico di medicina generale o, comunque al personale autorizzato dell'Azienda sanitaria che, ai predetti fini, è stata designata quale titolare del trattamento dei dati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di esercitare i diritti indicati dagli articoli 15 e ss del GDPR, ovvero ha la facoltà di accedere ai dati e, nei casi previsti, di chiederne la modifica, la cancellazione o la portabilità. Potrà inoltre opporsi al trattamento e chiederne la limitazione, così come potrà proporre reclamo o segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

| I predetti | diritti | potranno | essere | esercitati | direttamente | presso | l'Azienda | sanitaria | 0 | contattando il |
|------------|----------|-------------|----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|---|----------------|
| Responsab | ile dell | la Protezio | ne dei d | dati dalla s | stessa designat | o all'ind | dirizzo e-m | nail dpo@ | | , o PEC |
| dpo@ | | _ • | | | | | | | | |





PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI OSPEDALITA' PRIVATA (AIOP - SEZIONE EMILIA-ROMAGNA), L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUZIONI SANITARIE AMBULATORIALI PRIVATE (ANISAP - SEZIONE EMILIA-ROMAGNA) E HESPERIA HOSPITAL MODENA PER LA REALIZZAZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI COVID-19 SU RICHIESTA DEI SOGGETTI DATORIALI FIRMATARI DEL PATTO PER IL LAVORO (DGR 1646/2015)

I sottoscritti:

Assessore Raffaele Donini, in rappresentanza dell'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 21;

Presidente Bruno Biagi, in rappresentanza di AIOP sezione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Barberie 13;

Presidente Massimo Carpigiani, in rappresentanza di ANISAP sezione Emilia-Romagna, con sede in Modena, via Begarelli 31;

Amministratore delegato Paolo Berno, in rappresentanza di Hesperia Hospital Modena, con sede in Modena, via Arquà 80/A;

Viste/i:

- Il Patto per il lavoro della regione Emilia-Romagna, siglato il 20 luglio 2015 anche da parte di diverse parti sociali datoriali, e della cui sottoscrizione è avvenuta apposita presa d'atto con delibera di Giunta regionale del 2.11.2016, n. 1646;
- L'art. 8-bis del D.Lgs. n. 502/92, secondo il quale le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende unità sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8-quater;
- l'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, che prevede tra l'altro che la Regione possa stipulare accordi con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;
- il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che all'art. 2 ("Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali") prevede che "Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali ... rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile

1) 38 Q



2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14";

- il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", sottoscritto dapprima il 24 aprile 2020 – così come richiamato all'Allegato 12 del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 – stabilisce fra l'altro che:
 - le imprese oltre ad adottare le misure di precauzione previste da detto Protocollo all'interno dei propri luoghi di lavoro – possono integrare dette misure "con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro";
 - "Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea 1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro";
 - "L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà
 essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la
 certificazione medica da cui risulti la 'avvenuta negativizzazione' del tampone
 secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale
 di competenza";
 - "Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione";
- L'art. 18 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") che autorizza per l'anno 2020 la spesa di € 30.000.000 "al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-COV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta";



Premesso e considerato che:

- Il Patto per il lavoro della regione Emilia-Romagna contempla fra le sue molteplici finalità anche la "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", ed all'uopo promuove l'attuazione di adeguate misure preventive;
- la Regione Emilia-Romagna sin dall'inizio della pandemia da COVID-19 ha intrapreso numerose azioni volte a garantire la più alta sicurezza nei luoghi di lavoro e a prevenire il diffondersi del contagio virale negli stessi, e in particolare:
 - con le deliberazioni di Giunta regionale n. 350 del 16.04.2020 e n. 475 dell' 11.5.2020,
 la Giunta regionale ha fornito indicazioni in merito alle attività di screening,
 prevedendo altresì la possibilità di realizzare analoghi percorsi da parte di soggetti datoriali;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 344 del 16 aprile 2020 ha recepito l'Accordo Quadro tra Regione Emilia-Romagna e l'Associazione Italiana di Ospedalità privata (AIOP) - Sezione Emilia-Romagna per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'emergenza COVID-19;
- nell'attuale fase emergenziale di rapida recrudescenza dell'infezione virale, e comunque anche nell'ottica prospettica di una efficace prevenzione sia individuale sia collettiva per il periodo invernale, si rende necessario assicurare che la risposta dell'assistenza territoriale sia realizzata in tutte le sue potenzialità, e dunque sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus COVID-19 anche mediante l'esecuzione nei luoghi di lavoro di tamponi antigenici rapidi. La realizzazione di tale screening nei luoghi di lavoro è misura urgente e necessaria per prevenire altresì il sovraccarico delle strutture pubbliche e il conseguente incremento dei relativi costi assistenziali;
- le parti sociali datoriali firmatarie del Patto per il lavoro hanno rappresentato l'interesse dei loro associati ad eseguire a proprio carico e presso strutture private accreditate AIOP ed ANISAP, nonché presso Hesperia Hospital Modena, tamponi antigenici rapidi sui propri lavoratori aderenti, attraverso il proprio Medico competente e nel rispetto della normativa vigente;
- AIOP ed ANISAP hanno rappresentato la disponibilità da parte delle loro associate strutture private accreditate ad eseguire il tampone antigenico rapido presso di esse e tramite proprio personale sanitario formato; identica disponibilità è stata manifestata da Hesperia Hospital Modena. Tale disponibilità è a vantaggio anche del sistema sanitario pubblico, perché consente di allentare la pressione sui Dipartimenti di prevenzione delle ASL già in grave sofferenza in termini di personale -, e di ridurre i tempi di attesa dei numerosi assistiti che attendono di poter eseguire un tampone in quanto identificati quali "contatti stretti" di casi confermati di COVID-19.

Se Se

/



Tutto quanto visto, premesso e considerato

La Regione Emilia-Romagna, AIOP, ANISAP ed Hesperia Hospital Modena esprimono reciprocamente il loro impegno a realizzare quanto segue.

- La Regione Emilia-Romagna si impegna a programmare e coordinare a livello regionale il processo di acquisizione dei test antigenici rapidi COVID-19 necessari all'attuazione del presente Protocollo, ed individua una (o più) Aziende del SSR affinché questi siano acquistati e poi ceduti a titolo gratuito alle strutture private accreditata afferenti ad AIOP e ANISAP e ad Hesperia Hospital Modena, così come scelte dai soggetti datoriali quali esecutrici del tampone;
- II) AIOP ed ANISAP esprimono l'impegno da parte delle proprie strutture private accreditate ad eseguire presso di esse e con proprio personale formato nel rispetto della normativa vigente il test antigenico COVID-19 su richiesta dei datori di lavoro interessati e nei confronti dei lavoratori aderenti. Identico impegno è assunto da Hesperia Hospital Modena. A tal fine, la struttura privata accreditata si impegna:
 - ad utilizzare il tampone antigenico rapido previamente ceduto dall'Azienda sanitaria acquirente, sulla base di accordi fra esse intercorsi;
 - a raccogliere le informazioni per ciascun assistito sui tamponi effettuati e i relativi esiti, rendendo immediatamente disponibili le informazioni sia all'assistito (in caso di esito positivo o negativo), anche mediante il FSE, sia alle ASL di competenza;
 - a informare la Azienda USL che centralizza l'acquisizione dei test circa l'avvio dell' attività di esecuzione tamponi antigenici, sulla base di accordi con soggetti datoriali aderenti al Patto per il Lavoro, per concordare modalità (logistica a carico AIOP e/o ANISAP e/o Hesperia Hospital Modena) e numeri della fornitura;
 - a utilizzare i test forniti dall'Azienda USL esclusivamente per le finalità del presente Protocollo, e pertanto i numeri della fornitura dovranno corrispondere al numero di assistiti testati, al netto delle eventuali rimanenze.

Bologna, 11 30/11/2020

Per la Regione Emilia-Romagna L'Assessore Raffaele Donini



Per AIOP Il Presidente Bruno Biagi

Per ANISAP
Il Presidente
Massimo Carpigiani

Per Hesperia Hospital Modena L'Amministratore delegato Paolo Berno Burney J.

Rado Serus

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 16 del 05/01/2021 Seduta Num. 1

Questo martedì 05 del mese di gennaio

dell' anno 2021 si è riunita in video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Schlein Elena Ethel Vicepresidente

3) Calvano Paolo Assessore

4) Colla Vincenzo Assessore

5) Corsini Andrea Assessore

6) Donini Raffaele Assessore

7) Felicori Mauro Assessore

8) Lori Barbara Assessore

9) Mammi Alessio Assessore

10) Priolo Irene Assessore

11) Salomoni Paola Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2020/2161 del 31/12/2020

Struttura proponente: SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E

DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY,

LAVORO, FORMAZIONE

Oggetto: INTEGRAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO TESTO DEL PROTOCOLLO

D'INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE VOLONTARIA DI TEST ANTIGENICI RAPIDI SUI DIPENDENTI

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2014/2020

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Roberto Ricci Mingani

26 pagina 1 di 13

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.lgs. n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed in particolare:
 - l'art. 8-bis, secondo il quale le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende unità sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8-quater;
 - l'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, che prevede, tra l'altro, che la Regione possa stipulare accordi con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;
- la normativa nazionale e regionale adottata per contrastare e contenere l'emergenza da Covid-19 in essere;

Richiamati in particolare:

- il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che all'art. 2 ("Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali") prevede che "Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, protocollo condiviso di regolamentazione per contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14";
- il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", sottoscritto il 24 aprile 2020 - così

pagina 2 di 13

come richiamato all'Allegato 12 del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 - stabilisce fra l'altro che:

- a) le imprese oltre ad adottare le misure di precauzione previste da detto Protocollo all'interno dei propri luoghi di lavoro possono integrare dette misure "con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro;
- b) il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro;
- c) l'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 'avvenuta negativizzazione' del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
- d) qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione";

Richiamato il Patto per il lavoro della Regione Emilia-Romagna, siglato il 20 luglio 2015 anche da parte di diverse parti sociali datoriali ed Organizzazioni Sindacali, della cui sottoscrizione è avvenuta apposita presa d'atto con propria deliberazione n. 1646/2015, che contempla, fra le sue molteplici finalità, anche la "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" promuovendo l'attuazione di adeguate misure preventive;

Considerato che questa Regione - sin dall'inizio della pandemia da COVID-19 - ha intrapreso numerose azioni volte a garantire la più alta sicurezza nei luoghi di lavoro e a prevenire il diffondersi del contagio virale negli stessi;

Richiamate, a tal proposito, le proprie deliberazioni:

- n. 350 del 16.04.2020 e n. 475 del 11.5.2020, con le quali sono state fornite indicazioni in merito alle attività di screening, prevedendo altresì la possibilità di realizzare analoghi percorsi da parte di soggetti datoriali;

28 pagina 3 di 13

- n. 344 del 16 aprile 2020 con la quale è stato recepito l'Accordo Quadro tra Regione Emilia-Romagna e l'Associazione Italiana di Ospedalità privata (AIOP) -Sezione Emilia-Romagna per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'emergenza COVID-19;
- n. 1646 del 16 novembre 2020 di approvazione del Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, AIOP sezione Emilia-Romagna, ANISAP sezione Emilia-Romagna, e Hesperia Hospital Modena, per la realizzazione di test antigenici rapidi COVID-19 su richiesta dei soggetti datoriali firmatari del Patto per il Lavoro di cui alla propria deliberazione n. 1646/2015;

Precisato che:

- il Protocollo d'intesa di cui sopra è volto ad assicurare che la risposta dell'assistenza territoriale sia realizzata in tutte le sue potenzialità, sostenendo ed implementando il sistema diagnostico dei casi di positività al virus COVID-19 anche mediante l'esecuzione nei luoghi di lavoro di tamponi antigenici rapidi, prevenendo altresì il sovraccarico delle strutture pubbliche e il conseguente incremento dei relativi costi assistenziali;
- al fine di dare operatività al percorso di cui sopra è stato adottato con propria deliberazione n. 2014 in data 28/12/2020 lo schema di "Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, firmatari del Patto per il Lavoro, AIOP, ANISAP, HESPERIA HOSPITAL per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla esecuzione volontaria di test antigenici rapidi sui dipendenti" che definisce alcuni aspetti operativi finalizzati all'attivazione degli screening nei luoghi di lavoro;

Ritenuto necessario ed opportuno, a seguito di ulteriore valutazione e sentite le parti sottoscrittrici nell'incontro tenutosi in data 4 gennaio 2021:

- integrare i contenuti del protocollo con riferimento alla possibilità di utilizzare, per l'esecuzione dei test, con il coinvolgimento dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), i medici competenti sulla base di apposite indicazioni operative a cura della Direzione Generale "Cura della persona, salute e welfare"
 - approvare il nuovo testo nella versione coordinata con l'integrazione di cui al punto precedente, allegato a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, procedendo alla sottoscrizione;
 - confermare la DGR 2014/2020 per i restanti contenuti;

Richiamati:

29 pagina 4 di 13

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna" e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali, agenzie, e istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (Rasa) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO);
- n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-2022", ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013";
- n. 1839 del 7 dicembre 2020 "linee guida per l'aggiornamento 2021-2023 del piano triennale di prevenzione della corruzione e approvazione del marchio-logo della "rete per l'integrità e la trasparenza";
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

30 pagina 5 di 13

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1. di approvare il nuovo testo, con le integrazioni concordate con i sottoscrittori, dello schema di "Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, firmatari del Patto per il lavoro, AIOP, ANISAP, HESPERIA HOSPITAL per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla esecuzione volontaria di test antigenici rapidi sui dipendenti" allegato a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);
- 2. di dare mandato agli Assessori regionali allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione ed alle Politiche per la Salute di sottoscrivere il Protocollo di cui al punto precedente, apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie;
- 3. di dare mandato alla Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare" di produrre le necessarie indicazioni per rendere operative le attività previste nel Protocollo;
- 4. di dare infine atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..

31 pagina 6 di 13



ALLEGATO A)

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, FIRMATARI DEL PATTO PER IL LAVORO, AIOP, ANISAP, HESPERIA HOSPITAL PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE VOLONTARIA DI TEST ANTIGENICI RAPIDI SUI DIPENDENTI

Assessore alle politiche per la Salute Raffaele Donini

Assessore allo Sviluppo Economico e green economy, lavoro, formazione Vincenzo Colla

Rappresentanze dei soggetti datoriali ed OO.SS. firmatarie del Patto per il Lavoro di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1646/2015

Presidente Bruno Biagi, in rappresentanza di AIOP- sezione Emilia-Romagna, con sede in Bologna;

Presidente Massimo Carpigiani, in rappresentanza di **ANISAP- sezione Emilia-Romagna**, con sede a Bologna;

Amministratore Delegato Paolo Berno, in rappresentanza di **Hesperia Hospital,** con sede a Modena;

Vista

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1646/2020 che approva il Protocollo d'intesa con AIOP, ANISAP, Hesperia Hospital;

Dato atto

- di una struttura di rapporti consolidata tra Regione Emilia-Romagna, rappresentanze dei soggetti privati accreditati e rappresentanze dei soggetti datoriali e sindacali firmatari del Patto per il Lavoro sottoscritto nel 2015 e coinvolti nel confronto finalizzato alla predisposizione del nuovo Patto per il Lavoro e per il Clima;
- di come la attuale emergenza epidemica possa beneficiare dell'allargamento delle attività di screening di popolazione ai cittadini;

Considerato che

- il confronto avvenuto nel contesto del nuovo Patto per il Lavoro e l'Ambiente con l'Assessore alle politiche per la Salute Raffaele Donini e l'Assessore allo sviluppo economico e green economy,

32 pagina 7 di 13



lavoro, formazione Vincenzo Colla, e con le rappresentanze dei soggetti datoriali ed OO.SS. ha portato a definire gli elementi di realizzazione di attività di screening volontario promosse dai soggetti datoriali, sostenute dalla Regione Emilia-Romagna, con il coinvolgimento dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), operativamente condotte dal medico competente direttamente o per il tramite di strutture private accreditate;

- uno degli aspetti più critici nella realizzazione di attività di screening su lavoratori è rappresentato dal fatto che il periodo di assenza dal lavoro precedente la conferma del risultato positivo di test, diversi dal test molecolare, attraverso il risultato positivo con test molecolare, non può essere coperto da certificazione di malattia INPS;
- che a questo proposito è stato inoltrato specifico sollecito al Governo, ed in particolare ai Ministri competenti, affinché vengano assunte le misure necessarie a riconoscere lo stato di malattia in base alle risultanze positive al test rapido;

Preso atto che

ad esito di tale confronto sono stati definiti gli impegni su temi qualificanti ed inerenti la tutela dei lavoratori che si sottoporranno volontariamente a tali test di screening;

Tutto quanto visto, dato atto, preso atto e considerato

La Regione Emilia-Romagna si impegna, attraverso la Azienda USL di Bologna che si è all'uopo approvvigionata di 250.000 test antigenici rapidi, a sostenere l'intervento di screening di cui sopra fornendo alle aziende datoriali e alle strutture accreditate private, per il tramite dei medici competenti, i test antigenici rapidi.

La Regione Emilia-Romagna si impegna a garantire, a meno di modifiche del contesto epidemiologico attuale, l'esecuzione del tampone molecolare entro 48h dalla richiesta procedendo alla successiva refertazione entro le successive 48h. Resta ferma la possibilità, per il datore di lavoro, di farsi carico della esecuzione del tampone molecolare direttamente nella struttura presso la quale sia stato eseguito il test antigenico.

AIOP, ANISAP ed Hesperia Hospital si impegnano a definire un prezzo compreso, orientativamente fra euro 12 ed euro 22 per la esecuzione e registrazione dei risultati dei test effettuati nell'ambito dei programmi di screening promossi da soggetti datoriali nell'ambito del presente protocollo d'intesa.

A tal fine, le rappresentanze dei Soggetti datoriali e delle Organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative sul piano nazionale si impegnano, inoltre, a



verificare l'utilizzo degli enti bilaterali da essi costituiti ai fini del ristoro economico dei lavoratori per il periodo di assenza intercorrente fra il test rapido e l'esito del test molecolare.

Nel rispetto dell'autonomia e volontarietà sia dell'impresa che di lavoratori e collaboratori, qualora si attivi la prenotazione dei test antigenici, si ritiene necessario un confronto preventivo fra le parti al fine di gestire l'operatività applicativa.

| ai fine di gestire i operatività applicativa. |
|--|
| L'elenco delle sedi dei centri aderenti al presente protocollo, oltre ad Hesperia Hospital con sede a Modena in Via Arquà 80/A, sarà reperibile nei siti istituzionali di AIOP ed ANISAP. |
| Bologna, lì |
| |
| |
| Assessore alle politiche per la Salute |
| Raffaele Donini |
| Assessore allo Sviluppo Economico e green economy, lavoro, formazione |
| Vincenzo Colla |
| Presidente Bruno Biagi AIOP- sezione Emilia-Romagna |
| Presidente Massimo Carpigiani ANISAP- sezione Emilia-Romagna |
| Dr Paolo Berno Hesperia Hospital con sede a Modena |
| Rappresentanze dei Soggetti datoriali ed OO.SS. firmatarie del Patto per il Lavoro di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1646/2015 |
| |
| |
| |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberto Ricci Mingani, Responsabile del SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/2161

IN FEDE

Roberto Ricci Mingani

35 pagina 10 di 13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/2161

IN FEDE

Morena Diazzi

36 pagina 11 di 13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/2161

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

37 pagina 12 di 13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 16 del 05/01/2021 Seduta Num. 1

| OMISSIS | |
|--|--|
| L'assessore Segretario Corsini Andrea | |
| | |

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

38 pagina 13 di 13

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Α

Ufficio di Gabinetto Sede

Protezione Civile

<u>Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it</u> protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e Trasporti ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del Turismo

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità Militare

stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento Ministero Della Giustizia <u>prot.dgdt.dap@giustiziacert.it</u> gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e Bolzano LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute Conferenza Episcopale Italiana salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF SEDE Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione federazione@pec.tsrm.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

 $\begin{array}{l} Comando\ Carabinieri\ Tutela\ della\ Salute-NAS\\ \underline{srm20400@pec.carabinieri.it} \end{array}$

Istituto Superiore di Sanità protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS "Lazzaro Spallanzani"

direzionegenerale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)

fism.pec@legalmail.it

Confartigianato presidenza@confartigianato.it

CONFCOMMERCIO confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA ufficiogruppi@trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA italo@pec.ntvspa.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria DGPROGS SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali segreteria@simit.org

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus) Via Santa Maria della Grotticella 65/B 01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali AGENAS agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI

segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia ROMA segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità Direzione Regionale Prevenzione Coordinamento Interregionale della Prevenzione francesca.russo@regione.veneto.it coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.ve neto.it

OGGETTO: Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.

Considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni pubblicate dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie(ECDC)^{1,2}, si forniscono aggiornamenti sulla definizione di caso ai fini della sorveglianza e sulla strategia di *testing* e *screening* che sostituiscono rispettivamente le indicazioni contenute nelle circolari N. 7922 del 09/03/2020 "COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso" e N. 35324 del 30/10/2020 "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica".

DEFINIZIONE CASO COVID-19

Criteri clinici

Presenza di almeno uno dei seguenti sintomi:

- tosse
- febbre
- dispnea
- esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia

Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.

Criteri radiologici

Quadro radiologico compatibile con COVID-19.

Criteri di laboratorio

1. Rilevamento di acido nucleico di SARS-CoV-2 in un campione clinico,

OPPURE

2. Rilevamento dell'antigene SARS-CoV-2 in un campione clinico in contesti e tempi definiti nella sezione dedicata: "Impiego dei test antigenici rapidi".

Criteri epidemiologici

Almeno uno dei due seguenti link epidemiologici:

- contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso;

¹ Case definition for coronavirus disease 2019 (COVID-19), as of 3 December 2020 (disponibile presso: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition)

² European Centre for Disease Prevention and Control. Options for the use of rapid antigen tests for COVID-19 in the EU/EEA and the UK. 19 November 2020. ECDC: Stockholm; 2020. (disponibile presso: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Options-use-of-rapid-antigen-tests-for-COVID-19_0.pdf)

- essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi, in contesti sanitari (ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in cui vi sia trasmissione di SARS-CoV-2.

Classificazione dei casi

A. Caso Possibile

Una persona che soddisfi i criteri clinici.

B. Caso probabile

Una persona che soddisfi i criteri clinici con un link epidemiologico,

OPPURE

una persona che soddisfi i criteri radiologici.

C. Caso confermato

Una persona che soddisfi il criterio di laboratorio.

Segnalazione di caso COVID-19 ai fini di sorveglianza

Ai fini della sorveglianza nazionale Covid-19 (sia flusso casi individuali coordinato da ISS che quello aggregato, coordinato da Ministero della Salute) dovranno essere segnalati solo i casi classificati come confermati secondo la nuova definizione.

Obbligo di tracciabilità di tutti i test nei sistemi informativi regionali

Gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test RT-PCR, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento.

STRATEGIA DI TESTING E SCREENING

Il test molecolare rappresenta il *gold standard* internazionale per la diagnosi di COVID-19 in termini di sensibilità e specificità. La metodica di *real-time* RT-PCR (*Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction*) permette, attraverso l'amplificazione dei geni virali maggiormente espressi, di rilevare la presenza del genoma virale oltre che in soggetti sintomatici anche in presenza di bassa carica virale, pre-sintomatici o asintomatici. Alla luce dell'emergenza di mutazioni del gene che codifica per la proteina *spike*, si sconsiglia l'utilizzo di test basati esclusivamente sul gene S per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2 mediante RT-PCR.

I test antigenici rapidi rilevano la presenza di proteine virali (antigeni). Sono disponibili diversi tipi di test antigenico, dai saggi immunocromatografici *lateral flow* (prima generazione) ai test a lettura

immunofluorescente, i quali hanno migliori prestazioni. I test di ultima generazione (immunofluorescenza con lettura in microfluidica) sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai saggi di RT-PCR (AMCLI Associazione Microbiologi Clinici Italiani Prot 01 -2021 "Indicazioni operative AMCLI su quesiti frequenti relativi alla diagnosi molecolare di infezione da SARS-CoV").

I tempi di lettura dell'esame sono brevi, ma la sensibilità e specificità dei test di prima e seconda generazione tendono ad essere inferiori a quelli del test molecolare e variano sensibilmente in funzione del momento di prelievo del campione. Nei casi in cui saggi antigenici rapidi di ultima generazione o test molecolare in RT-PCR non siano disponibile, o i tempi di risposta siano eccessivi, precludendone l'utilità clinica e/o di salute pubblica, si raccomanda il ricorso a test antigenici rapidi che abbiano i seguenti requisiti minimi di *performance*: ≥80% di sensibilità e ≥97% di specificità. L'ECDC suggerisce, soprattutto in situazioni di bassa prevalenza di SARS-CoV-2/COVID-19, di utilizzare test con prestazioni più vicine alla RT-PCR, vale a dire sensibilità ≥90% e specificità ≥97%. La *Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)* (https://www.finddx.org/covid-19/pipeline/?section=show-all#diag_tab) ha creato una piattaforma online con dati in continuo aggiornamento relativamente ai saggi per SARS-CoV-2 attualmente disponibili sin dalle prime fasi di sviluppo fino alla piena approvazione normativa.

Il valore predittivo positivo (PPV) e il valore predittivo negativo (NPV) di un test dipendono dalla prevalenza della malattia nella popolazione *target* e dalle prestazioni del test, ed entrambe queste caratteristiche debbono essere prese in considerazione nella scelta di utilizzo di un test antigenico rapido che abbia sensibilità e specificità non elevate. La tabella 1 mostra degli esempi della prevalenza stimata di COVID-19 in diverse popolazioni bersaglio in situazioni differenti.

Tabella 1 Range di prevalenza stimata di COVID-19 in diverse popolazioni bersaglio in situazioni differenti.

| Popolazione bersaglio | Esempio range prevalenza |
|---|-----------------------------|
| Comunità con prevalenza elevata, focolaio, operatori sanitari sintomatici | Alta – molto alta (10-≥30%) |
| Operatori sanitari asintomatici con esposizione significativa, comunità con | Alta (10%) |
| prevalenza elevata | |
| Contatti di casi confermati | Bassa - molto alta (2-30%) |
| Persone sintomatiche in comunità con bassa trasmissione | Bassa - alta (2-10%) |
| Popolazione generale asintomatica | Molto bassa - bassa (≤2%) |

Impiego dei test antigenici rapidi di prima e seconda generazione

I risultati del test antigenico rapido vanno interpretati in base alla situazione epidemiologica della popolazione studiata. In un contesto ad alta prevalenza, i test antigenici rapidi avranno un PPV elevato. Pertanto, è probabile che la positività di un test antigenico rapido sia indicativa di una vera infezione, non richiedendo conferma con test RT-PCR. Viceversa, in un contesto di bassa prevalenza, i test antigenici rapidi avranno un NPV elevato ma un PPV basso. Pertanto, se utilizzati correttamente,

i test antigenici rapidi in un contesto a bassa prevalenza dovrebbero essere in grado di rilevare un caso altamente contagioso. In questo caso, un risultato positivo richiederà una conferma immediata (vedasi Diagramma).

Impiego dei test antigenici rapidi di ultima generazione

Come già ribadito questi test sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai saggi di RT-PCR, specie se utilizzati entro la prima settimana di infezione, e sulla base dei dati al momento disponibili risultano essere una valida alternativa alla RT-PCR. Qualora le condizioni cliniche del paziente mostrino delle discordanze con il test di ultima generazione la RT-PCR rimane comunque il *gold standard* per la conferma di Covid-19.

Uso del test antigenico rapido nelle persone con sintomi

Se la capacità di RT-PCR è limitata o qualora sia necessario adottare con estrema rapidità misure di sanità pubblica, può essere considerato l'uso dei test antigenici rapidi in individui con sintomi compatibili con COVID-19 nei seguenti contesti:

- situazioni ad alta prevalenza, per testare i casi possibili/probabili;
- focolai confermati tramite RT-PCR, per testare i contatti sintomatici, facilitare l'individuazione precoce di ulteriori casi nell'ambito del tracciamento dei contatti e dell'indagine sui focolai;
- comunità chiuse (carceri, centri di accoglienza, etc.) ed ambienti di lavoro per testare le persone sintomatiche quando sia già stato confermato un caso con RT-PCR;
- in contesti sanitari e socioassistenziali/sociosanitari:
 - o per il triage di pazienti/residenti sintomatici al momento dell'accesso alla struttura
 - o per la diagnosi precoce in operatori sintomatici

Timing:

Il test antigenico rapido (preferibilmente test antigenici a lettura fluorescente o ancor meglio test basati su immunofluorescenza con lettura in microfluidica) va eseguito il più presto possibile e in ogni caso entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi. In caso di eventuale risultato negativo il test deve essere ripetuto con metodica RT-PCR o con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni. Anche a seguito di un primo risultato negativo e in attesa del secondo test, restano tuttavia valide le misure previste dalla Circolare N. 32850 del 12/10/2020 per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena.

Uso del test antigenico rapido nelle persone senza sintomi

L'uso di test antigenici rapidi può essere raccomandato per testare le persone, indipendentemente dai sintomi, quando si attende una percentuale di positività elevata per esempio che approssimi o superi il 10%:

- nelle attività di *contact tracing*, per testare contatti asintomatici con esposizione ad alto rischio;
- nelle attività di screening di comunità per motivi di sanità pubblica (es. ambito scolastico, luoghi
 di lavoro, ecc). In tale situazione, il rischio di non rilevare tutti i casi o di risultati falsi negativi è
 bilanciato dalla tempestività dei risultati e dalla possibilità di effettuare test periodici;
- in contesti sanitari e socioassistenziali/sociosanitari quali comunità chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in aree con elevata trasmissione comunitaria per lo screening periodico dei residenti/operatori/visitatori; riguardo RSA, lungodegenze e altre luoghi di assistenza sanitaria, l'impiego dei test antigenici rapidi di ultima generazione può essere considerato laddove sia necessario adottare con estrema rapidità misure di sanità pubblica;

Timing:

Se la data di esposizione non è nota o se ci sono state esposizioni multiple da almeno tre giorni, il test antigenico rapido deve essere eseguito prima possibile e entro 7 giorni dall'ultima esposizione. Nel caso in cui ci sia stata una sola esposizione il test antigenico rapido va effettuato tra il terzo ed il settimo giorno dall'esposizione.

Nei programmi di screening periodico la frequenza di ripetizione del test deve essere commisurata al rischio infettivo, alla circolazione del virus e al possibile impatto di un focolaio.

Risultati discordanti

Come già menzionato, in caso di discordanza tra test antigenico rapido e test molecolare eseguiti entro un intervallo di tempo breve, il risultato RT-PCR prevale sul risultato del test antigenico e i dati comunicati al sistema di sorveglianza andranno modificati di conseguenza: se un caso positivo al primo test antigenico non verrà successivamente confermato dal test RT-PCR, il totale dei casi positivi da test antigenico dovrà essere corretto nel sistema di sorveglianza aggregato e il caso individuale cancellato dal sistema di sorveglianza integrata dell'ISS.

Misure contumaciali a seguito di test antigenico rapido

Alle persone che risultano positive al test antigenico rapido, anche in attesa di conferma con secondo test antigenico oppure con test RT-PCR, si applicano le medesime misure contumaciali previste nel caso di test RT-PCR positivo.

Restano valide tutte le misure previste dalla Circolare N. 32850 del 12/10/2020 per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena.

Per il soggetto, che non appartiene a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse e non è contatto di caso sospetto, che va a fare il test in farmacia o in laboratorio a pagamento, se il saggio antigenico risulta negativo non necessita di ulteriori approfondimenti, se positivo va confermato con test di terza generazione o test in biologia molecolare. Va sempre raccomandato che anche in presenza di un test negativo la presenza di sintomi sospetti deve indurre a contattare il medico curante per gli opportuni provvedimenti.

Dal momento che alcuni test antigenici possono avere una sensibilità sub-ottimale, si raccomanda, nel comunicare un risultato negativo, di fornire una adeguata informazione al soggetto, consigliando comportamenti prudenziali.

II DIRETTORE GENERALE


*f.to Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 05 Dott. Francesco Maraglino

Referente del procedimento: Dr.ssa Monica Sane Schepisi

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"

Diagramma: Tempi d'uso e di conferma del test antigenico rapido in contesti ad alta prevalenza.



se RAPIDO NEGATIVO in SINTOMATICO o RAPIDO NEGATIVO in ASINTOMATICO è necessaria CONFERMA dopo 2-4 giorni con MOLECOLARE oppure con RAPIDO ultima generazione

PRINCIPALI SCADENZE IN MATERIA DI AMBIENTE E SICUREZZA PER L'ANNO 2021

Ferme restando possibili deroghe o rinvii dovuti all'attuale situazione pandemica, si ritiene utile riassumere a titolo informativo le principali scadenze in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro previste per l'anno 2021.

01 gennaio 2021

ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI: dal 1 gennaio 2021 è in vigore l'obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 129/97/CE.

NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI: il D.Lgs. 116/2020, che ha integrato il D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), introduce una nuova definizione di rifiuti "urbani" che, a partire dal 1 gennaio 2021, sono quelli elecati nell'allegato L-quater e derivanti dalle attività elencate nell'allegato L-quinques (allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/06).

BORSE DI PLASTICA ULTRALEGGERE, INCREMENTO DELLA PERCENTUALE DI MATERIA PRIMA RINNOVABILE: dal 1 gennaio 2021, per quanto riguarda le borse ultraleggere per alimenti sfusi, possono essere commercializzate esclusivamente quelle biodegradabili e compostabili che contengono materia prima rinnovabile in percentuale non inferiore al 60 per cento, certificata secondo lo standard UNI CEN/TS 16640 da organismi accreditati.

20 gennaio 2021

CONAI, DICHIARAZIONE PERIODICA: Termine entro il quale i soggetti obbligati all'applicazione del Contributo Ambientale e tenuti all'invio della Dichiarazione Ambientale con periodicità annuale sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione, oltre che annuale, può essere trimestrale (scadenze al 20 del mese successivo al trimestre di riferimento) oppure mensile (scadenze al 20 di ogni mese, con riferimento al mese precedente), in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell'anno precedente.

31 gennaio 2021

DENUNCIA ANNUALE SCARICHI IDRICI: Termine ultimo previsto dalla Regione Emilia Romagna per comunicare al Comune / Ente Gestore le caratteristiche quali-quantitative delle acque utilizzate nel ciclo produttivo e scaricate in pubblica fognatura.

28 febbraio 2021

CONAI, RICHIESTA DI ESENZIONE PER IMBALLAGGI ESPORTATI: Termine entro il quale gli esportatori di imballaggi vuoti o di merce imballata ("imballaggi pieni"), devono inviare a CONAI i moduli per l'esenzione dell'applicazione del contributo ambientale, ove prevista.

RELAZIONE ANNUALE AMIANTO: Termine entro il quale le aziende autorizzate devono presentare a Regione ed A.S.L. territorialmente competente la relazione annuale sulle attività di utilizzo, smaltimento e bonifica dell'amianto effettuate nel corso dell'anno 2020.

COMUNICAZIONE ANNUALE SOLVENTE UTILIZZATO PER PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO: Termine entro il quale le aziende che svolgono attività di pulizia a secco di tessuti e pellami tramite impianti a ciclo chiuso devono effettuare la comunicazione annuale ad ARPAE circa l'attività svolta nel corso dell'anno 2020.

01 marzo 2021

RIDUZIONE TASSO INAIL OT23: Entro il 1 marzo 2021 le aziende che, nel corso del 2020, hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia, possono presentare la domanda per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa.

DICHIARAZIONE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (C.O.V.) IMMESSI SUL MERCATO: Entro il 1 marzo di ogni anno i soggetti che immettono sul mercato prodotti contenenti composti organici volatili devono comunicare i dati e le informazioni relativi alla tipologia ed alla quantità di tali prodotti con riferimento all'anno precedente.

31 marzo 2021

COMUNICAZIONE ANNUALE PRODUTTORI, IMPORTATORI ED ESPORTATORI DI F-GAS: Entro il 31 marzo di ogni anno devono essere comunicate le quantità di sostanze elencate negli Allegati I e II del Regolamento per l'anno precedente prodotte, importate o esportate.

COMUNICAZIONE PILE ED ACCUMULATORI: Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato è comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.

30 aprile 2020

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD): Termine entro il quale comunicare alla Camera di Commercio territorialmente competente i dati relativi ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2020, tramite la presentazione del MUD secondo il modello vigente.

COMUNICAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (A.E.E.): da parte dei produttori di A.E.E. e dei relativi Sistemi Collettivi.

COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO: da parte delle attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03.

COMUNICAZIONE PER I RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.): da parte degli impianti di trattamento dei R.A.E.E. e dei centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome.

COMUNICAZIONE IMBALLAGGI – GESTORI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO: da parte degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da imballaggio.

DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI: Entro il 30 aprile le imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sono tenute al versamento del diritto annuale di iscrizione.

DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE PER ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA: Entro il 30 aprile le imprese che effettuano attività di recupero iscritte nel registro Provinciale sono tenute al versamento del diritto annuale di iscrizione.

REPORT ANNUALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA – IPPC): L'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 59/05 prevede l'invio, entro il 30 aprile di ogni anno, dei dati relativi agli impianti / attività sottoposti ad AIA attraverso il portale telematico IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna.

DICHIARAZIONE E-PRTR (EUROPEAN POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTER): Entro il 30 aprile tutti i gestori di stabilimenti obbligati ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 157 del 2011, in esecuzione del Regolamento (CE) 166/2006 devono effettuare dichiarazione E-PRTR 2021 (European Pollutant Release and Transfer Register) relativa alla quantità di inquinanti rilasciati nell'ambiente.

31 maggio 2021

IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI REGIONE EMILIA ROMAGNA, COMUNICAZIONE O.R.SO. (OSSERVATORIO RIFIUTI SOVRAREGIONALE): Termine entro il quale tutti gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti (ad esclusione di quelli che effettuano le stoccaggio dei propri rifiuti e che sono autorizzati ad effettuare relativamente a tali rifiuti operazioni di messa in riserva R13 o deposito preliminare D15) devono comunicare telematicamente i dati inerenti la propria attività.

30 giugno 2021

DICHIARAZIONE TARI: I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettate al tributo.

27 agosto 2021

PRIMA MISURAZIONE DI RADIAZIONI IONIZZANTI IN PRATICHE NORM: Il D.Lgs. 101 del 31 luglio 2020 disciplina, tra le altre cose, le "pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale", le cosiddette "industrie NORM. Le attività che ricadono nell'ambito di applicazione della norma (ART. 20) hanno l'obbligo, entro il 27 agosto 2021) o a 12 mesi dall'inizio della pratica, di provvedere alle misurazioni delle concentrazioni di attività dei materiali presenti nel ciclo produttivo e nei residui di lavorazione, avvalendosi di organismi riconosciuti.

28 agosto 2021

EMISSIONI IN ATMOSFERA DI SOSTANZE CANCEROGENE: Termine entro il quale i gestori di impianti che emettono in atmosfera: sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350 e H360); sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata oppure sostanze estremamente preoccupanti (SVHC di cui al Reg. CE 1907/2006) devono presentare all'autorità competente specifica relazione nella quale si analizzano le possibili soluzioni.

30 settembre 2021

ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE: Entrano in vigore le nuove disposizioni del D.M. 94/20 sulle modalità di ottenimento dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori a vapore.

VERSAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL SISTEMA DI GESTIONE DEI RAEE DA PARTE DEI PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: Entro il 30 settembre di ogni anno I produttori di AEE sono obbligati al versamento della citata tariffa, composta da una quota fissa e da una quota variabile, sulla base delle quote di mercato dei singoli produttori.

7 ottobre 2021

RINNOVO CPI PER ATTIVITA' A SCADENZA DECENNALE CON CERTIFICATO RILASCIATO TRA IL 01 GENNAIO 2000 E IL 7 OTTOBRE 2011: I gestori delle attività di cui ai punti 6, 7, 8, 84, 71, 72 e 77 dell'Allegato I del D.P.R. 151/11 devono presentare entro questa data la prima attestazione di rinnovo periodico decennale.

30 novembre 2021

PAGAMENTO CONTRIBUTI PER BANCA DATI FGAS: Termine entro il quale imprese certificate e persone certificate operanti per imprese non certificate devono versare il contributo annuale per il mantenimento della banca dati FGAS, come previsto dal D.P.R. 146/2018.

| Dott. Feder | ico Marangoni | | | |
|-------------|---------------------|-------------|---|----------------------------|
| a 05 | 44/280214 (diretto) | 347/0972662 | @ | marangoni@confimiromagna.i |

TRASPORTO RIFIUTI DA ATTIVITA' PRODUTTIVE: CIRCOLARE DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI

Con la Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020 inerente la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, in vigore dal 1 gennaio 2021, l'Albo Gestori Ambientali ha stabilito che i soggetti iscritti nelle categorie 2-bis e 4 per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi possono continuare ad effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti, anche ove divenuti urbani ai sensi delle recenti novità normative, fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d'iscrizione. Si tratta soltanto dei rifiuti individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

Per completezza di informazione si ricorda che:

- la Categoria 2bis è relativa ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la Categoria 4 è relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

Dott. Federico Marangoni

5 0544/280214 (diretto) 347/0972662

@ marangoni@confimiromagna.it

RIVALUTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: CALENDARIO ISTAT 2021

Questo il calendario con i giorni del 2021 in cui l'ISTAT renderà noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, utile anche ai fini del calcolo del coefficiente per la rivalutazione del Trattamento di fine rapporto:

| Mese di riferimento | Giorno di diffusione dati ISTAT |
|---------------------|---------------------------------|
| dicembre 2020 | 18 gennaio 2021 |
| gennaio 2021 | 19 febbraio 2021 |
| febbraio 2021 | 16 marzo 2021 |
| marzo 2021 | 15 aprile 2021 |
| aprile 2021 | 17 maggio 2021 |
| maggio 2021 | 15 giugno 2021 |
| giugno 2021 | 15 luglio 2021 |
| luglio 2021 | 11 agosto 2021 |
| agosto 2021 | 15 settembre 2021 |
| settembre 2021 | 15 ottobre 2021 |
| ottobre 2021 | 16 novembre 2021 |
| novembre 2021 | 15 dicembre 2021 |

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE: STRUTTURALE L'ULTERIORE DETRAZIONE DELL'IMPOSTA LORDA PER I TITOLARI DI REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI SUPERIORE A 28.000 E FINO A 40.000 EURO

La legge (di Bilancio 2021) 30/12/20, n. 178 e il d.l. 31/12/2020, n. 182, vigenti dall'1 gennaio scorso, hanno <u>reso strutturale l'«ulteriore detrazione fiscale»</u> (*) spettante ai titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati superiore a 28.000 e fino a 40.000 euro, introdotta, inizialmente per il solo secondo semestre dell'anno 2020, dall'art. 2 del d.l. 05/02/20, n. 3, convertito dalla legge 02/04/20, n. 21 (**) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4, 33, 37 e 52 del 2020).

La misura del beneficio fruibile dagli interessati su base mensile, decrescente con l'aumentare del reddito, non è stata oggetto di modifica rispetto a quella prevista da luglio a dicembre 2020.

(*) L'altra è prevista dal d.l. 05/02/20, n. 3 (convertito dalla legge 02/04/20, n. 21) - finalizzata alla riduzione della pressione fiscale sulle persone fisiche, ossia il "trattamento integrativo del reddito" - consiste in una somma fissa pari a 100 euro mensili, destinata ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati fino a 28.000 euro.

(**) Art. 2 del d.l. n. 3/2020

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati

Testo in vigore fino al 31 dicembre 2020

- 1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
- a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.
- 2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Testo vigente dall'1 gennaio 2021

- 1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le prestazioni rese dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2020, una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
- a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.
- 2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
- a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
 - b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1º luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1º luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

USO PROMISCUO DEI VEICOLI AZIENDALI: TARIFFE ACI 2021

Per i veicoli concessi in uso promiscuo (utilizzabili quindi anche per motivi personali) ai lavoratori dipendenti, l'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 prevede che il reddito in natura sia quantificato in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle dell'Automobile club d'Italia (consultabili su www.aci.it), pubblicate in «Gazzetta Ufficiale» entro il 31 dicembre e aventi effetto dal periodo d'imposta successivo.

Peraltro, al fine di incentivare il ricorso all'utilizzo di veicoli meno inquinanti, la legge 27/12/19, n. 160, ha disposto che per quelli immatricolati dall'1 luglio 2020, «con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1º luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021.» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020).

Le tabelle ACI l'anno accessibili al link per 2021 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub blicazioneGazzetta=2020-12-22&atto.codiceRedazionale=20A06899&elenco30giorni=true - sono state pubblicate sul S.O. n. 42 alla «Gazzetta Ufficiale» 22/12/20, n. 317, e riportano sia i costi di esercizio dei veicoli (autovetture e fuoristrada a benzina e a gasolio, in produzione e fuori produzione, motocicli e ciclomotori) in euro/chilometro per percorrenze fino a 15.000 chilometri annui, che quelli già calcolati in base alle diverse aliquote previste dalla normativa vigente (25, 30, 50 e 60 %).

Con tali costi si potrà determinare il valore del compenso in natura da assoggettare nel 2021 a prelievo contributivo e fiscale, (come detto) in misura pari al 25/30/50/60% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, e dal quale deve essere dedotto quanto eventualmente trattenuto al lavoratore o da questo corrisposto per l'uso anche personale.

Tale metodo di calcolo è forfettario e pertanto prescinde:

- da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo;

- dai giorni di reale uso da parte del dipendente (in quanto ciò che conta è la disponibilità del veicolo);
- dalla percorrenza effettiva.

Nel caso in cui l'assegnazione del veicolo intervenga o termini nel corso dell'anno 2021, l'ammontare del reddito in natura dovrà essere rapportato al numero di giorni compresi nel periodo, a 365esimi.

RAPPORTO CNEL SUL "MERCATO DEL LAVORO E LA CONTRATTAZIONE 2020"

Il mercato del lavoro all'inizio del 2021 presenta più ombre che luci. Se i dati più drammatici riguardano l'occupazione giovanile con 2 milioni di "Neet" (Not in Education, Employment or Training: indicatore atto a individuare la quota di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata né inserita in un percorso di istruzione o di formazione. Il riferimento è a qualsiasi tipo di educazione scolastica o universitaria e a qualsiasi genere di processo formativo: corsi professionali regionali o di altro tipo - tirocini, stage ecc. -, attività educative quali seminari, conferenze, lezioni private, corsi di lingua, informatica ecc., con la sola esclusione delle attività formative 'informali' quali l'autoapprendimento) e quella femminile, già in una situazione critica pre-covid, con quasi una donna su due inoccupata, che si è ridotta di quasi 2 punti percentuali, non destano minore preoccupazione il mancato rinnovo dei contratti per oltre 10 milioni di lavoratori (77,5% del totale), l'inadeguatezza del sistema scolastico e formativo nella formazione delle competenze, l'aumento della povertà e delle disuguaglianze. La situazione è destinata molto probabilmente ad accentuarsi e diventare 'esplosiva' con l'interruzione della cassa integrazione e la fine del blocco dei licenziamenti. Si teme che una parte degli esuberi verrà sicuramente 'assorbita' dall'economia sommersa non riuscendo a trovare un'occupazione in regola andando ad aumentare la quota già aumentata negli ultimi anni di lavoro nero. La crisi conseguente alla pandemia ha colpito circa 12 milioni di lavoratori tra dipendenti e autonomi, per i quali l'attività lavorativa è stata sospesa o ridotta, in seguito al lockdown deciso dal Governo per limitare l'aumento esponenziale dei contagi.

È la fotografia che emerge dal "Rapporto sul Mercato del lavoro e la contrattazione 2020" del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, aggiornato al 12 gennaio 2021 e accessibile al link http://www.confimiromagna.it/wp-content/uploads/2021/01/CNEL-2021.pdf.

Nel documento, articolato in 15 capitoli, spazio anche ad analisi sul lavoro degli immigranti, divenuto significativo nel panorama italiano e a quello dei disabili.

Per il Presidente del CNEL, Tiziano Treu, che ha curato l'introduzione del Rapporto:

"La crisi prodotta dal Covid e dai provvedimenti adottati per contrastare l'emergenza sanitaria ha alterato in profondità il funzionamento del mercato del lavoro come dell'economia, con impatti diversificati per settori, per territori e per gruppi sociali, allargando divergenze e diseguaglianze storiche. Le fratture provocate da questa pandemia seguono linee diverse da quelle presenti in altre crisi, perché non sono correlate con gli usuali parametri economici bensì alle connotazioni strutturali e organizzative che determinano la maggiore o minore esposizione di ciascuna realtà al rischio di contagio. Infatti, gli impatti più gravi si sono verificati non nelle attività manifatturiere, ma in settori ad alta intensità di relazioni personali come il turismo, la ristorazione, le attività di cura, e i servizi in genere.

La pandemia ha messo in evidenza non poche falle nel nostro sistema di protezione sociale, sia negli ammortizzatori (CIG e Naspi) nonostante la riforma del 2015 avesse provveduto a una loro estensione, sia nel più recente reddito di cittadinanza che doveva fornire un aiuto economico ai poveri e, in ipotesi, ad aiutare quelli abili al lavoro a trovare occupazione. L'esplosione del lavoro digitale a distanza ha modificato i luoghi e il tempo delle attività umane. È cresciuta la interdipendenza fra lavoro salute e contesto ambientale. Si è resa, per questa via, evidente la necessità di integrare fra loro politiche del lavoro, istituti della salute e cambiamenti del contesto socioeconomico. L'importanza di questi nessi sarà indicata nel nostro rapporto.

L'impatto della pandemia nei vari Paesi, e spesso nei diversi territori, ha mostrato differenze legate principalmente alla capacità dei sistemi sanitari di affrontare l'emergenza, la cui efficacia ha contribuito a limitare la durata degli interventi più restrittivi come il lockdown. È questa una conferma della necessità di mettere in atto politiche e interventi coordinati in due settori storicamente divisi come sanità e lavoro. Gli ambiziosi obiettivi di carattere economico indicati dalla transizione digitale e ambientale devono essere accompagnati da misure altrettanto ambiziose per la innovazione sociale e nel mondo del lavoro. L'urgenza di rafforzare le misure sociali di accompagnamento alle persone nelle transizioni è testimoniata dalle ricerche, comprese recenti analisi condotte dal Censis per il CNEL, ove si mostra come le prospettive di ripresa sociale e personale dalle ferite della pandemia siano più complesse dei processi di mera ricostruzione economica e richiedano quindi misure altrettanto complesse di protezione e di promozione umana".

Di seguito alcuni passaggi del Rapporto.

GIOVANI

L'Italia si trova oggi davanti a un drammatico bivio. Da un lato c'è un sentiero stretto e in salita che porta a una nuova fase di sviluppo economico e sociale. Sull'altro lato c'è un'ampia strada che va verso il declino. Il peso del debito pubblico, assieme a quello degli squilibri demografici, in combinazione con quello dei NEET (i disoccupati più gli inattivi non in formazione), ci sbilancia fortemente verso la seconda strada. Su tutti questi fronti, come ben noto, l'Italia occupa le posizioni peggiori in Europa, ma sono anche gli stessi su cui si concentrano le maggiori preoccupazioni rispetto al peggioramento prodotto dalla pandemia. Quando l'emergenza sarà passata ci troveremo, in positivo, con una maggiore attenzione alla salute pubblica, ma anche, in negativo, con la peggiore combinazione – in Europa e nella nostra storia repubblicana - di alto debito pubblico, bassa natalità, bassa presenza degli under 35 nel sistema produttivo italiano.

Lo scarso investimento pubblico sulle nuove generazioni (in particolare la parte che va efficacemente a rafforzare la loro formazione e l'inserimento solido nel mondo del lavoro) è il principale nodo che vincola al ribasso le possibilità di crescita italiane, da sciogliere prima ancora che sul piano del rapporto tra giovani e lavoro, su quello più alto del ruolo delle nuove

generazioni nel modello di sviluppo del Paese. Se non si inverte questa tendenza non solo si pregiudicano le prospettive economiche del Paese, ma si rischia di alterare in profondità il patto fra le generazioni che è un elemento costitutivo dell'assetto sociale, della sua equità e stabilità. Non si tratta ora solo di contenere il peggioramento prodotto dalla pandemia sulle condizioni degli attuali e futuri entranti nel mondo del lavoro. Va prima di tutto capito cosa non funzionava in Italia prima della crisi sanitaria nella capacità di preparare bene le nuove generazioni, all'altezza delle sfide dei propri tempi, inserirle in modo efficace nel mondo del lavoro, valorizzare il loro capitale umano nel sistema produttivo.

Il tasso di disoccupazione ha il limite di non prendere in considerazione chi si scoraggia e non cerca più attivamente lavoro o chi, in ogni caso, decide di sospendere la propria attività di ricerca di un lavoro dipendente o è in attesa delle condizioni di avvio di una attività autonoma. Il tasso di NEET include anche tali categorie di persone. Il valore di questo indicatore nella fascia tra i 25 e i 34 anni – fase della vita cruciale per la costruzione dei progetti di vita - era pari a 23,1% nel 2008, all'inizio della Grande recessione, mentre risulta pari a 28,9% nel 2019 (a fronte di una media europea pari al 17,3%). Dal Rapporto emerge "la persistente debolezza dei percorsi formativi e professionali".

Sul lato della formazione, i dati Eurostat mostrano come l'Italia da tempo presenti una delle più basse percentuali di 15enni con competenze considerate indispensabili per costruire percorsi solidi di vita e lavoro nel XXI secolo. Bassa è anche l'incidenza di laureati (27,6% nella fascia 30-34 rispetto all'obiettivo europeo di salire, sempre entro il 2020, oltre il 40%). Inoltre, la quota di ragazzi tra i 18 e i 24 anni che non hanno completato la scuola secondaria superiore (early leavers) è scesa nella prima parte del decennio scorso da oltre il 18% a valori attorno al 14%. La necessità di chiudere le scuole nel corso del 2020 ha costretto a garantire l'istruzione con strumenti nuovi, coerenti con la didattica a distanza. Questo passaggio è stato condotto in condizione di emergenza e ha dovuto confrontarsi con l'impreparazione di tutto il sistema educativo (scuole, insegnanti, genitori, alunni) sia rispetto a strutture e strumenti (dispositivi e connessione), sia rispetto a competenze tecniche, sia rispetto a come reimpostare il processo di apprendimento con nuove modalità di interazione e di trasmissione di contenuti, oltre che con una rivoluzione delle coordinate spazio-temporali. Si è trattato, di fatto, dell'adozione di una tattica difensiva della didattica tradizionale attraverso modalità a distanza, che ha consentito di non bloccare la frequenza delle lezioni, ma ne ha ridotto complessivamente la qualità e ha esposto a una forte crescita del rischio di dispersione scolastica. Con la conseguenza di inasprire non solo le diseguaglianze generazionali ma anche quelle sociali.

DONNE

Le donne hanno pagato il prezzo più alto della crisi in quanto impegnate a ricoprire ruoli e a svolgere lavori più precari, soprattutto nei servizi. Le donne non sono un soggetto svantaggiato. Sono la metà del mondo, la battaglia per l'uguaglianza di genere non può essere più solo un punto di un programma politico aggiunto, ma deve essere al centro di azioni concrete creando vantaggi economici, sociali e culturali per l'intero Paese. Tutti i dati confermano che la condizione della donna lavoratrice è penalizzata soprattutto dalla difficile

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. È questa difficoltà che contribuisce a mantenere la quota di occupazione femminile (meno del 50%) al di sotto delle medie europee. Tale dato si è aggravato nel corso della pandemia senza che il ricorso allo Smart working abbia giovato a correggerlo, perché esso è stato limitato dall'aggravio di compiti familiari, specie sulle donne con figli impediti di frequentare le scuole. Per lo stesso motivo si spiegano il crollo della occupazione femminile e la crescita del tasso di disoccupazione in occasione della maternità per le donne indotte a lasciare il lavoro per prendersi cura dei figli. Su questa base il CNEL ha più volte sottolineato come per promuovere la occupazione femminile non bastino politiche di incentivazione economica alle assunzioni, ma serva anzitutto allargare la offerta di servizi, non soltanto asili nido, ma scuola a pieno tempo e servizi per gli anziani, nonché promuovere forme organizzative del lavoro più favorevoli alla conciliazione. Nell'occupazione femminile giocano un ruolo fondamentale i percorsi formativi.

La minore frequenza con cui le ragazze scelgono percorsi di studio nelle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) rispetto ai maschi comporta conseguenze sia nel breve sia nel lungo periodo: se infatti nel breve periodo la componente femminile è meno presente nei percorsi di studio più richiesti e meglio remunerati dalle imprese, nel lungo periodo sono proprio i settori STEM che presentano le maggiori prospettive di crescita.

IN FUTURO IMPOSSIBILE SEPARARE LAVORO E SALUTE.

La diversità di questa crisi e la pervasività delle sue implicazioni incidono anche sul modo di analizzare le questioni del lavoro, non solo perché il lavoro è al centro della vita sociale ed economica, ma perché hanno accentuato le connessioni fra i vari aspetti delle vicende economiche e sociali. Oggi meno che mai le questioni del lavoro, anche quelle su aspetti specifici non possono leggersi e affrontarsi in modo separato dal contesto, non solo quello macroeconomico nazionale e internazionale, ma anche quello sociale, ambientale e in questi mesi sanitario. Tale necessità è riconosciuta anche da varie organizzazioni internazionali le quali suggeriscono di considerare i principi generali e le pratiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle direttive europee sulla salute nei luoghi di lavoro, non come regole isolate, ma come componenti integranti della programmazione del lavoro e della sua organizzazione nei diversi contesti ove si svolge. Questo è un insegnamento fondamentale che ci deve guidare non solo nelle scelte da fare nel corso della pandemia, ma per ripensare la configurazione dei luoghi e delle modalità del lavoro alla luce dei principi fondamentali stabiliti per la garanzia della sicurezza e salute delle persone che lavorano. Questi principi hanno un ambito di applicazione che comprende gran parte delle decisioni pubbliche e private susseguitesi nel corso dell'anno, perché esse sono tutte segnate dall'obiettivo di prevenire e contrastare il diffondersi della epidemia e di proteggere imprese e lavoratori dai contraccolpi sulle attività economiche".

AUMENTO POVERTÀ E LAVORO NERO

Le vicende del mercato del lavoro sono state dominate quest'anno, come molte della nostra esistenza, da due questioni che hanno sovrastato tutte le altre, la protezione della salute dal

contagio e la continuità del reddito e della occupazione. Sulla base dei nostri calcoli circa 5,3 milioni di famiglie risultano avere un ISEE minore di 9.360 euro annui. L'eccezionalità e l'imprevedibilità delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 hanno comportato la necessità di porre in essere una serie di misure di contenimento e di contrasto al contagio senza precedenti, nonché di conseguenti interventi al fine di sostenere lavoratori, famiglie e imprese.

CONTRATTI SCADUTI

Il mondo del lavoro privato appare oggi caratterizzato da una molteplicità di soggetti (datoriali e sindacali) che fondano la propria rappresentatività sulla periodica autodichiarazione di dati concernenti la consistenza associativa, la diffusione territoriale e l'attività svolta e che, su tali basi, sottoscrivono tra loro accordi collettivi nazionali in tutti i settori produttivi, per poi depositarli a norma di legge presso l'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro istituito presso il CNEL. La frammentazione del panorama negoziale in Italia si è accentuata rispetto a qualche anno fa. Al 30 settembre 2017 presso l'Archivio risultavano censiti 868 accordi nazionali di settore "vigenti", al 30 giugno 2020 quelli depositati formalmente nell'Archivio Nazionale Contratti del CNEL sono diventati 935.

Gli 856 relativi al settore privato risultano applicati da 1.516.060 imprese a 13.272.629 lavoratori dipendenti. Ma si precisa che un numero molto ridotto di CCNL disciplina la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro: infatti, i 60 CCNL prevalenti nei dodici settori ove sono disponibili i dati sui lavoratori coperti, si applica al 89% di tutti i lavoratori dipendenti; mentre i restanti 796 contratti nazionali risultano applicati solo all'11% della platea dei dipendenti come ricavabile dalle dichiarazioni allegate ai CCNL depositati. "A ottobre il numero di occupati risultava del 3% inferiore rispetto a gennaio. A fronte di una sostanziale tenuta del numero di dipendenti a tempo indeterminato (per i quali vale il richiamato divieto di licenziamento), si rileva una diminuzione del 3% dei lavoratori indipendenti e soprattutto una marcata contrazione dei lavoratori dipendenti a tempo determinato, pari al 10% (grafico 1); il numero di occupati è diminuito del 2% sia tra gli uomini sia tra le donne; il numero dei giovani occupati (con meno di 34 anni) diminuisce del 4%; i più giovani rappresentano la classe di età che maggiormente ha subito i contraccolpi del virus e delle conseguenti misure di contenimento".

| Lavoratori dipendenti con contratto in attesa di rinnovo per settore contrattuale |
|---|
|---|

| settori contrattuali | n° | % |
|--|------------|-------|
| b - chimici | 52.080 | 9,1% |
| c - meccanici | 2.417.994 | 99,9% |
| d - tessili | 422.148 | 87,5% |
| e - alimentaristi | 219.315 | 49,9% |
| f - edilizia, legno e arredamento | 422.261 | 58,2% |
| g - poligrafici e spettacolo | 254.342 | 84,2% |
| h - terziario, distribuzione servizi | 4.028.184 | 86,3% |
| i - trasporti | 747.161 | 88,9% |
| j - credito e assicurazioni | 128.173 | 27,8% |
| k - aziende di servizi | 575.212 | 62,4% |
| t - istruzione, sanita', assistenza, cultura, enti | 836.220 | 97,9% |
| v - ccnl plurisettoriali, microsettoriali e altri | 181.098 | 30,9% |
| totale CCNL dipendenti settore privato | 10.284.188 | 77,5% |

Fonte: CNEL (dato aggiornato al 26 novembre 2020) e INPS (media delle dichiarazioni mensili 2019)

AMMORTIZZATORI SOCIALI. LA PROPOSTA UNITARIA DI SINDACATI E FORZE PRODUTTIVE

Il test della crisi ha confermato la necessità di rispondere alle necessità di protezione manifestate dal mondo del lavoro con una revisione complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali, non solo la CIG ma la NASPI, e non solo per i lavoratori dipendenti. In relazione ai possibili sviluppi del sistema degli ammortizzatori sociali a regime, il CNEL ha raccolto una proposta unitaria di CGIL, CISL e UIL, insieme a posizioni parzialmente diverse delle Confederazioni datoriali. Elemento comune alle diverse posizioni risulta essere il raggiungimento della garanzia del sostegno al reddito - secondo modalità diversamente espresse dalle parti e dai settori produttivi - per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa di tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli delle microimprese. Si percepisce anche un'attenzione ai lavoratori autonomi, quanto meno alle fasce deboli della categoria. Nel corso dei confronti che si sono svolti nell'ambito del gruppo di lavoro sono emerse anche le esigenze di semplificazione delle procedure per accedere agli ammortizzatori sociali, non solo a quelli espressamente previsti per affrontare la crisi pandemica, e soprattutto di deciso potenziamento delle politiche attive del lavoro, che devono affiancare le politiche passive al fine della effettiva riqualificazione delle competenze dei lavoratori. E' anche emersa l'esigenza di affiancare la riforma degli ammortizzatori sociali con strumenti di sostegno a processi di ricambio generazionale e di invecchiamento attivo, soprattutto in vista dei nuovi processi lavorativi, indotti anche dalle misure di contenimento della pandemia, i cui effetti sull'organizzazione della produzione e dei servizi sono destinati, almeno in parte, a diventare strutturali.

Occorre aprire un confronto tra governo e parti sociali per rafforzare gli strumenti degli ammortizzatori sociali a regime, in modo da avere, quando la crisi Covid sarà superata, un sistema a copertura universale, solidale e più inclusivo, a garanzia di tutte le lavoratrici e lavoratori, sostenuto in maniera graduale da un finanziamento il più possibile omogeneo e

coerente con le specifiche vocazioni produttive, principalmente di tipo contributivo e solo parzialmente sorretto dalla fiscalità generale. Tutte le lavoratrici e lavoratori, subordinati e non, devono poter contare su una assicurazione contro il rischio di perdita del reddito a seguito di sospensione o riduzione dell'attività.

FONDI EUROPEI

Un capitolo nuovo analizza entità e uso dei fondi europei contenenti incentivi alle imprese per le assunzioni, un insieme imponente di risorse a disposizione specie del Mezzogiorno, che fra il 2015 e 2019 ha beneficiato un gran numero di aziende e di lavoratori di quei territori e finanziato fra l'altro le assunzioni della garanzia giovani. Si rileva che i contratti incentivati manifestano una buona tenuta nel tempo, ma non aiutano a correggere le tendenze del mercato, in particolare i divari di genere che vanno a scapito della occupazione femminile, e producono effetti non univoci sulle decisioni delle imprese relative alle assunzioni.

RICORSO AI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE NEL 2020: COMUNICAZIONE ALLE RSA/RSU O ALLE OO.SS. ENTRO IL 31 GENNAIO 2021

L'art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 15/2015) impone all'utilizzatore ^(*) di comunicare - ogni dodici mesi - «alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, obbligo già previsto dall'abrogato art. 24, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 276/2003 (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2020).

La mancata o non corretta comunicazione periodica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250 a 1.250 euro, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che gli utilizzatori dovranno comunicare i dati sopra riportati, relativi ai contratti di somministrazione conclusi nell'anno precedente, entro il 31 gennaio di quello successivo (nota del 3 luglio 2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 13/2012).

Entro il 31 gennaio 2021, pertanto, gli utilizzatori dovranno adempiere l'obbligo di cui si tratta con il fac-simile sotto riportato, per es. - in riferimento ai contratti di somministrazione conclusi tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2020.

(*) Il soggetto che si rivolge all'agenzia di somministrazione per ottenere una fornitura professionale di manodopera.

Carta intestata dell'azienda

| Luogo, data | | | | |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | Alla | R.S.A./R.S.U. |
| | OVV | ERO, IN MANC | ANZA DELLE R.S.A./F | R.S.U. |
| | | | Alla | CGIL e-mail |
| | | | | CISL ROMAGNA e-mail |
| | | | | UIL e-mail |
| | corso ai cont lgs. n. 81/2015 | | istrazione: comunica | azione ex art. 36, comma 3 del |
| | , con s | ede in | (), via | gs. n. 81/2015, la scrivente , C.F. e Partita IVA |
| , c seguenti contra | | | _ | bre 2020, ha fatto ricorso ai |
| Numero contratti | Durata | Numero lavoratori | Qual | lifica lavoratori |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Distinti saluti. | | | | (Timbro e firma) |

RIPRESA DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SOSPESI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: POSSIBILE DIFFERIRE DAL 16 AL 31 GENNAIO 2021 IL TERMINE PER PAGARE LA PRIMA RATA

Con il messaggio 20/07/20, n. 2871 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), l'INPS ha illustrato le modalità con cui è possibile effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospeso ai sensi dei decreti-legge n. 9/2020 (abrogato dalla legge n. 27/2020), n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), n. 23/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020).

In particolare, il versamento poteva avvenire in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili a partire da tale data.

L'art. 97 del d.l. 14/08/20, n. 104 ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020) - convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/20, n. 126 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2020) - ha introdotto un'ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuarli beneficiando della seguente diversa modulazione dell'adempimento:

- il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione poteva essere corrisposto in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o con un massimo di 4 rate mensili entro il 31 dicembre 2020;
- il restante 50 per cento pagabile con un massimo di 24 rate mensili, <u>la prima entro il 16 gennaio 2021</u> (e comunque con la facoltà di erogare in unica soluzione anche la restante parte delle somme dovute).

Di conseguenza l'INPS:

- con i messaggi n. 3274 del 9/09/2020 e n. 3882 del 23/10/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38 e 44 del 2020) ha illustrato le modalità di versamento dell'importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione o con un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con pagamento della prima entro il 16 settembre 2020;
- con il messaggio 13/01/21, n. 102 ha fornito le seguenti indicazioni operative per il versamento del <u>restante 50 per cento</u> delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo. <u>Considerato il perdurare della</u>

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

^(*) Art. 97 del d.l. n. 104/2020

^{1.} I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

^{2.} Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50 per cento, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021.

Per ciascuna Gestione previdenziale l'importo minimo di ciascuna delle ventiquattro rate non può essere inferiore a € 50,00.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione di cui all'art. 97 del d.l. n. 104/2020 e sull'importo residuo saranno dovuti, con decorrenza 16 settembre 2020, gli interessi legali. In assenza di regolarizzazione di tale debito residuo, anche attraverso la rateazione di cui all'art. 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, e successive modificazioni, si procederà al trasferimento del credito all'Agente della Riscossione, con la formazione dell'Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

Aziende con dipendenti

Le aziende con dipendenti che intendono avvalersi delle disposizioni introdotte dall'art. 97 del d.l. n. 104/2020 per il versamento delle ulteriori ventiquattro rate mensili di pari importo, corrispondenti al rimanente 50 per cento delle somme dovute, provvederanno al pagamento tramite modello "F24", compilando la "Sezione INPS" con le modalità indicate nell'esempio che segue, utilizzando il codice contributo "DSOS" ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971- N972 - N973).

| Codice Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati |
|----------------|-----------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------------|
| | DSOS | PPNNNNNCCC N9XX | mm/aaaa | mm/aaaa | |

Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe del modello "F24", una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.

| Codice Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati |
|----------------|-----------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------------|
| | DSOS | PPNNNNNCCC N9XX | 03/2020 | 03/2020 | |
| | DSOS | PPNNNNNCCC N9XX | 04/2020 | 04/2020 | |

Artigiani e commercianti

Per il versamento delle rate i contribuenti possono continuare a utilizzare l'apposita codeline visualizzabile nel "Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti" alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: "Mod. F24 Covid19", dove è possibile scaricare anche il relativo modello "F24" precompilato.

Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8/08/1995, n. 335

Per il versamento delle rate, relative all'importo pari all'ulteriore 50 per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici "F24" e le modalità riportate nel citato messaggio INPS n. 2871/2020, al paragrafo 2.3 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 65-66, N.d.R.).

Aziende agricole assuntrici di manodopera

Per il versamento delle rate relative all'ulteriore 50 per cento dell'importo della contribuzione sospesa, le aziende con i codici di autorizzazione relativi alle sospensioni da COVID-19 devono continuare a utilizzare la codeline comunicata per il pagamento delle rate del primo 50 per cento dell'importo. La codeline è consultabile nelle news individuali del "Cassetto previdenziale Aziende Agricole".

I codici di autorizzazione interessati dal messaggio 13 gennaio 2021, n. 102 sono:

- 1. 7H "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5";
- 2. 7L "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020";
- 3. 7Q "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2".

Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Al momento della restituzione dei contributi sospesi dovrà essere compilato l'elemento <AltriImportiDovuti_Z2> indicando nell'elemento <AnnoMese> quello della denuncia in cui l'elemento è dichiarato, in quello <TipologiaDovuto> il Codice 33 - Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi e in quello <ImportoDovuto> il valore della singola rata relativo alla restituzione del 50 per cento dell'importo totale sospeso, avendo inoltre cura di valorizzare il <TipoOperazione> con D – Dichiarazione e il <TipoEvento> con il Codice 002 - Emergenza Covid Circolare 37/2020.

Il pagamento dovrà essere effettuato con il modello "F24", avendo cura di indicare sullo stesso il mese in cui viene effettuata la denuncia; la causale da utilizzare sarà P X 33, laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento.

BENEFICI IN FAVORE DEI LAVORATORI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ. PRESENTAZIONE DELLE "PRIME ISTANZE" NELLE MORE DELL'ITER SANITARIO DI REVISIONE: CHIARIMENTI INPS

"La sospensione delle visite per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica da COVID-19, ha comportato il dilatarsi dei tempi di attesa per il cittadino e il moltiplicarsi delle domande dei benefici previsti per i portatori di handicap grave" - i permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (*) (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 5 e 2 del 2011 n. 27 e 14 del 2010, n. 30/2009), e le misure di cui all'art. 42, del d.lgs. n. 151/2001 (**), ossia il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale e il congedo straordinario (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 28/2013; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 13/2011 e n. 8/2010 e n. 7/2009) - "presentate nelle more dell'iter sanitario di revisione" (messaggio INPS 13 gennaio 2021, n. 93).

A tale riguardo, l'art. 25, comma 6-bis, del d.l. n. 90/2014 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 - ha previsto che "Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura"; le istruzioni operative finalizzate all'attuazione della predetta disposizione sono state fornite dall'INPS con la circolare 08/07/16, n. 127, che "opera il riconoscimento della validità del verbale di accertamento dell'handicap anche nelle more dell'iter sanitario di revisione, ai fini della fruizione dei permessi suindicati da parte di lavoratori già titolari dei benefici, in quanto precedentemente autorizzati alla fruizione degli stessi in base a una prima domanda amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione".

Diversa è la situazione di <u>prima istanza</u> finalizzata alla concessione dei benefici: in questo caso, infatti, non vi sono diritti già acquisiti. Questa ipotesi si configura quando il lavoratore, in possesso di un verbale per handicap "in corso di validità", non l'ha mai utilizzato per richiedere i permessi, i riposi e i congedi in parola, ma <u>presenta</u>, <u>per la prima volta</u>, <u>istanza per fruirne</u> "quando sia già venuto a scadenza il termine indicato nel verbale medesimo, nelle more della sua <u>prevista revisione"</u>. Con riferimento a tale fattispecie, con il richiamato messaggio n. 93/2021, l'INPS ha fornito i seguenti chiarimenti.

La domanda presentata per richiedere la fruizione dei benefici da parte del lavoratore che non risulti precedentemente autorizzato alle prestazioni in questione (permessi ai sensi dell' art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, congedo straordinario) tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell'iter sanitario di revisione.

Qualora all'esito della revisione sia confermato lo stato di disabilità con connotazione di gravità, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.

Diversamente, qualora all'esito della revisione non risulti confermata la disabilità con connotazione di gravità, si procederà al recupero del beneficio fruito.

Le Strutture territoriali INPS avranno cura di riesaminare, alla luce di tali chiarimenti, i provvedimenti già adottati e le istanze già pervenute e non ancora definite, relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o la prescrizione del diritto.

(*) Art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92

- 3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

(**) Art. 42 del d.lgs. n. 151/2001 Riposi e permessi per i figli con handicap grave.

- 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
- 2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
 - 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.
- 4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
- 5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto

a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.

Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

INVIO - ENTRO IL 31 GENNAIO 2021 - DEL "PROSPETTO INFORMATIVO DEL PERSONALE IN SERVIZIO" DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO SOGGETTI ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DEI DISABILI

Ferma restando la sospensione degli obblighi occupazionali "per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale ..." (circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 21/12/20, n. 19 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021), l'art. 9, comma 6, della legge n. 68/1999 prevede: "I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma.".

Per quanto precede, l'invio del prospetto informativo dovrà essere effettuato:

- esclusivamente per via telematica attraverso il sistema ragionale SARE –, costituendo mancato adempimento la sua trasmissione con strumenti diversi ^(*);
- entro il 31 gennaio, con dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, solo qualora siano avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale illustrata nell'ultimo mandato tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Sebbene l'art. 9, comma 6, della legge n. 68/1999 imponga la trasmissione del prospetto solo in caso di "cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva", si evidenzia la necessità di inviarlo anche al verificarsi dell'evento che incide sul computo - contestualmente o comunque nei giorni immediatamente

.

^(*) Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 68/1999 "Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.".

<u>successivi allo stesso</u>: la qual cosa al fine di consentire al Centro per l'Impiego/Ufficio Collocamento Mirato di conoscere l'effettiva data di insorgenza dell'obbligo, di determinare il termine entro cui il datore di lavoro dovrà adempiervi e, infine, di adottare i provvedimenti di sua competenza (per es. la segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro della mancata assunzione entro la scadenza di legge – ovvero non oltre i 60 giorni decorrenti da quello in cui si è tenuti ad avere alle dipendenze la persona disabile).

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della legge n. 68/1999 e dal decreto del ministero del Lavoro 22/11/99, il prospetto informativo deve contenere:

- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero su cui si computa la quota di riserva;
- il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto;
- il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato, con contratto di somministrazione o con contratto di reinserimento, nonché il numero dei lavoratori occupati a domicilio o con modalità di telelavoro; con riferimento a quest'ultimo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 80/2015 in vigore dal 25 giugno 2015 "I datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto del telelavoro per motivi legati a esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti";
- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati);
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
- il numero delle convenzioni in corso, stipulate ai fini dell'inserimento occupazionale dei disabili o con finalità formative, anche se non dirette a instaurare un rapporto di lavoro, e il numero delle unità lavorative coinvolte, distinte per sesso e per età;
- la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste a titolo di esonero parziale o di gradualità degli avviamenti, nonché di compensazione territoriale, con l'indicazione delle sedi in cui si assume, rispettivamente, in eccedenza o in riduzione nonché la fruizione della sospensione degli obblighi occupazionali (**).

^(**) L'art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 8/2012) prevede che gli obblighi di assunzione delle persone disabili sono sospesi nei confronti delle imprese:

⁻ in cassa integrazione guadagni straordinaria (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24, n. 22, n. 19, n. 17 e n. 16 del 2015; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 18/2011, n. 21, n. 16, n. 13 e n. 10 del 2009);

⁻ con procedure concorsuali in atto (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con cessione dei beni);

DATORI DI LAVORO INTERESSATI

Sono interessati all'invio del prospetto i datori di lavoro tenuti ad avere alle loro dipendenze persone disabili, quelli cioè che hanno in forza **almeno 15 dipendenti "computabili"** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2017), al netto dei lavoratori esclusi dalla vigente legislazione - e quindi anche coloro per i quali l'aliquota d'obbligo risulta già coperta o che usufruiscono di provvedimenti di esclusione o sospensione degli obblighi.

Si precisa che agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, **non** sono computabili tra i dipendenti:

- i lavoratori assunti ai sensi della legge n. 68/1999;
- i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- i lavoratori assunti con contratti di apprendistato (fino al momento della cessazione del rapporto formativo), di inserimento/reinserimento, con contratto di lavoro a domicilio e con contratto di somministrazione presso l'impresa utilizzatrice.

Sono altresì esclusi dalla base di computo i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività.

Gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge n. 763/1981, in servizio alla data del 18 gennaio 2000, sono computabili con le modalità descritte su API INDUSTRIA NOTIZIE n. 8/2005.

I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e parziale vengono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, computando le unità lavorative con riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Nel computo, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità; non si considerano, pertanto, le frazioni uguali o inferiori allo 0,50. I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti che assumono un disabile con contratto a tempo parziale, possono invece computarlo come unità a prescindere

Come già indicato, l'obbligo è altresì «<u>sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19</u>, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l'unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione. L'obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l'emergenza Covid-19.» (circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021).

⁻ che abbiano sottoscritto contratti di solidarietà difensivi (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 3/2012, n. 21 e n. 2 del 2011, n. 11, n. 5 e n. 3 del 2010, n. 24, n. 21 e n. 10 del 2009);

⁻ che abbiano attivato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 4/2011).

dall'orario di lavoro svolto, a condizione che il lavoratore abbia un'invalidità superiore al 50% (art. 3, comma 5, del d.P.R. n. 333/2000).

Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere (***) e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere (art. 5, comma 2, della legge n. 68/1999). Come precisato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per "personale di cantiere", escluso dal computo, si intende non solo quello operante nelle imprese appartenenti al settore edile, ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell'edilizia. L'esclusione dal computo però opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Il datore di lavoro può quindi escludere dalla base di computo il personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.

Fino al 31 dicembre 2017 i datori di lavoro che alla data di entrata in vigore della legge n. 68/1999 (18 gennaio 2000) occupavano da 15 a 35 dipendenti:

- dovevano assumere lavoratori disabili solo qualora avessero effettuato "nuove assunzioni" (art. 3, comma 2, della legge n. 68/1999);
- erano obbligati a trasmettere il "prospetto informativo" (equivalente alla richiesta di avviamento) entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, che decorreva:
 - a) dal dodicesimo mese successivo alla data della prima "nuova" assunzione effettuata, dal 18 gennaio 2000, in aggiunta rispetto al numero dei lavoratori in servizio;
 - b) dalla data della seconda "nuova" assunzione effettuata, dal 18 gennaio 2000, in aggiunta rispetto al numero dei lavoratori in servizio. Non erano considerate "nuove" assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti (la sostituzione può avvenire anche per mansioni diverse da quelle svolte dal lavoratore che ha risolto il rapporto) entro 60

^(***) Relativamente al concetto di cantiere, l'art. 89 del d.lgs. n. 81/2008 lo definisce "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X", sotto riportato.

[&]quot;ALLEGATO X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

^{1.} I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

^{2.} Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.".

giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68/1999.

Da gennaio 2018, invece, i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti – computabili sulla base dei criteri sopra indicati – devono avere alle proprie dipendenze (almeno) una persona disabile (art. 3, comma 1, della legge n. 68/1999; art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 151/2015; art. 3, comma 3-ter del d.l. n. 244/2016, convertito in legge n. 19/2017 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2019, n. 1/2018 e n. 27/2017).

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, <u>entro 60 giorni dalla sua insorgenza</u> i datori di lavoro dovranno assumere la persona disabile o sottoscrivere con l'Ufficio Collocamento Mirato una convenzione – di durata massima pari a sei mesi – avente a oggetto la determinazione di un programma finalizzato al conseguimento degli obiettivi occupazionali perseguiti dalla legge n. 68/1999. In alternativa, il datore di lavoro può ottemperarvi senza assumere direttamente il disabile, ma utilizzandolo in forza di un contratto di somministrazione a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi (art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 151/2015).

Il momento di riferimento della situazione aziendale che va dichiarato è il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si presenta il prospetto (per il modello di prossima presentazione, perciò, la data di riferimento è il 31 dicembre 2020).

La presentazione del prospetto vale come richiesta di avviamento qualora sussistano scoperture nella percentuale di riserva.

ESONERO CONTRIBUTIVO (NON ANCORA EFFICACE) PER L'ASSUNZIONE DELLE DONNE NEL BIENNIO 2021-2022: NECESSARI I (NON ANCORA DIRAMATI) CHIARIMENTI INPS PER CONOSCERE SE IL LEGISLATORE HA INTESO, O NO, CONDIZIONARLO ANCHE ALLA LORO ETA' E/O STATO PERSONALE

L'art. 1, comma 16, della legge (di Bilancio 2021) 30/12/20, n. 178, vigente dall'1 gennaio scorso, prevede, "in via sperimentale", un esonero contributivo a favore del datore di lavoro - nella misura del 100 % e nel limite massimo di 6.000 euro annui - per le assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021).

Alla luce di quanto riporta la "nota di lettura" del Senato della Repubblica alla legge n. 178/2020 (non una fonte del diritto, ma, evidentemente, indicativa delle intenzioni del legislatore), diversamente da quanto scritto nel citato notiziario (sulla base dell'interpretazione dei contenuti certamente poco chiari della menzionata normativa, dimostrati anche da quanto sotto evidenziato), tale incentivo **potrebbe**:

- 1) non essere subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, tra loro alternative, riguardanti le lavoratrici: a) avere un'età non inferiore a 50 anni e essere disoccupate da almeno 12 mesi; b) essere residenti in aree svantaggiate e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi"; c) svolgere l'attività lavorativa nell'ambito di una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi"; d) essere "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi";
- 2) spettare per il "solo fatto" che l'assunzione comportante un "incremento occupazionale netto" riguardi una donna.

Che l'art. 1, comma 16, della legge n. 178/2020 sia scritto in modo oscuro (ché in Italia, purtroppo, non è affatto una novità, ma tant'è) è dimostrato dalle divergenti interpretazioni fornite - per iscritto e pubblicate sia sulle riviste specializzate, che sui maggiori quotidiani economici nazionali - da alcuni dei più qualificati commentatori e studiosi della disciplina lavoristica.

Per quanto precede, per sapere quale sia l'intendimento del legislatore della legge di Bilancio 2021 occorrerà attendere - questa volta come (forse...) non mai - i chiarimenti dell'INPS che, per quanto ci risulta, a sua volta, ha chiesto il parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prima di diramarli. La qual cosa proprio perché se da un lato il citato art. 1, comma 16 rinvia all'esonero contributivo di cui all'art. 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012, e quest'ultima norma lo subordina a determinate condizioni personali della donna, dall'altro nella menzionata "nota di lettura" del Senato della Repubblica così è scritto:

«Commi 16-19 (Sgravio contributivo per l'assunzione di donne)

Il comma 16, in via sperimentale, estende alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime dall'articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92 del 2012, solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La durata dello sgravio è pari a 12 mesi, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Il comma 17 impone che le assunzioni di cui sopra comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il comma 18 concede il beneficio previsto dal presente articolo ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 19 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma Next Generation EU.»